



**“NATALE”, “RISTORI”, “AGOSTO”,
“RILANCIO”, “LIQUIDITÀ” E “CURA ITALIA”*:
LE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

VIIIª edizione – 13 gennaio 2021

*Il documento è aggiornato al D.L. n. 183/2020 (c.d. “milleproroghe”) e alla Legge di bilancio per l’anno 2021 (L. n. 178/2020)



PREMESSA

Da quasi un anno ormai il Governo si trova a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non solo dal punto di vista sanitario ma anche dei conseguenti risvolti sociali ed economici, adottando molteplici interventi urgenti a sostegno, tra l'altro, delle imprese.

L'**VIIIª edizione** della guida operativa e di approfondimento sugli specifici interventi a sostegno del comparto dei pubblici esercizi realizzato dalla Fipe - Confcommercio, riepiloga e aggiorna le misure di maggiore interesse adottate nel D.L. n. 18/2020 c.d. "**Cura Italia**" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), nel D.L. n. 23/2020 c.d. "**Liquidità**" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), nel D.L. n. 34/2020 c.d. "**Rilancio**" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020), nel D.L. n. 104/2020 c.d. "**Agosto**" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020), nel D.L. n. 137/2020 c.d. "**Ristori**" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, al cui interno sono confluite anche le disposizioni di cui ai Decreti Legge nn. 149/2020 c.d. "**Ristori-bis**", 154/2020 c.d. "**Ristori-ter**" e 157/2020 c.d. "**Ristori-quater**"), nel D.L. n. 172/2020 c.d. "**Natale**" (la cui legge di conversione è attualmente in approvazione presso le Commissioni riunite Attività Produttive e Affari Sociali della Camera). Come si vedrà, non solo è stato realizzato uno sforzo di sintesi riepilogativa ma, nell'intento di fare chiarezza e di agevolare la ricomposizione di quello che si presenta come un vero e proprio "puzzle" normativo, si è tentato di coordinare le varie modifiche e integrazioni apportate dai diversi provvedimenti e, per quanto riguarda la presente edizione, con specifica attenzione alle modifiche introdotte con il D.L. n. 183/2020, c.d. "**milleproroghe**" (allo stato all'esame presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera) e con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 avente ad oggetto il "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**".

Inoltre, per ogni disposizione d'interesse viene riportata una sintetica descrizione, segnalando se la stessa risulta già operativa (con indicazione dell'eventuale provvedimento che l'ha resa tale), se è cessata ovvero se si è ancora in attesa di un decreto/provvedimento attuativo mentre nella casella "cosa fare", sono indicati gli eventuali adempimenti amministrativi necessari per accedere alla misura, con contestuale segnalazione dei collegamenti ipertestuali per scaricare moduli/istanze ecc. o per accedere a ulteriori strumenti informativi esplicativi della misura (es. chiarimenti/ i *focus* FIFE pubblicati sul proprio [sito web](#)).

Trattandosi di materia estremamente complessa e in continua evoluzione, vi invitiamo a segnalarci eventuali integrazioni.





Sommario

Decreto Legge “NATALE”	11
Art. 2 – Contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione	11
Decreto Legge “RISTORI” convertito con legge del 18 dicembre 2020 n. 176	12
Art. 1 - Contributi a fondo perduto	12
Art. 1- commi 14 <i>bis</i> e <i>ter</i> - Contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali.....	13
Art. 1 <i>quater</i> - Fondo perequativo (ex art. 23 del “Ristori <i>quater</i> ”).....	13
Art. 8 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda	14
Art. 8 <i>ter</i> - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.....	15
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze	16
Art. 9 <i>ter</i> commi da 2 a 8 - Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.....	17
Art. 9 <i>quinquies</i> – Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	18
Art. 10 <i>bis</i> –Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID 19	18
Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	19
Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	20
Art. 12 <i>bis</i> – Misure in materia di integrazione salariale.....	21
Art. 12- <i>ter</i> – Ulteriori misure in materia di integrazione salariale	21
Art. 13 –Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	22





Art. 13 <i>bis</i> - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	22
Art. 13 <i>ter</i> - Sospensione dei versamenti tributari	23
Art. 13 <i>quater</i> -Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre	24
Art. 13 <i>quinquies</i> -Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP	25
Art. 13 <i>sexies</i> - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP	26
Art. 13 <i>septies</i> - Proroga del termine delle definizioni agevolate	26
Art. 13 <i>octies</i> - Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini	26
Art. 13 <i>novies</i> - Proroga dei termini per i versamenti de PREU.....	27
Art. 13 <i>decies</i> -Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione.....	27
Art. 13 <i>duodecies</i> -Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee.....	28
Art. 13 <i>terdecies</i> - Bonus baby-sitting	28
Art. 15 –Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.....	29
Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.....	30
Art. 15 <i>bis</i> -Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile	31
Art. 15 <i>bis</i> -Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile	32
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia.....	33
Art. 22- <i>bis</i> –Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado	34
Art. 32 <i>quater</i> - Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19	35
Decreto Legge "AGOSTO" convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126.....	36
Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga	36
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	37
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.....	37





Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	38
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione	38
Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	39
Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 12 legge n.176/2020 cd. Decreto Ristori)	40
Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse	41
Art. 21 <i>bis</i> - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.....	41
Art. 21 <i>ter</i> - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità	42
Art. 26 comma 1 <i>bis</i> -Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena	42
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud	43
Art. 31 comma 4- <i>ter</i> , credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 del "Rilancio"	43
Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione.....	44
Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	45
Art. 60 - Rifi nanziamen ti di misure a sostegno delle imprese.....	46
Art. 61 <i>bis</i> - Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30.....	47
Art. 62 - Aiuti alle piccole e micro imprese	48
Art. 64 - Rifi nanziamen to del Fondo di garanzia per le PMI.....	48
Art. 64 <i>bis</i> – Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.....	49
Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del D.L. Cura Italia	50
Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	51
Art. 73 - Rifi nanziamen to <i>Cashback</i>	51
Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito	52
Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico	52
Art. 78 - Esonerazione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo	53





Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi.....	54
Art. 98 - Proroga acconto IRAP per i soggetti ISA.....	55
Art. 98 <i>bis</i> - Regolarizzazione versamenti ISA	55
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva.....	56
Art. 100 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali	57
Art. 108 - Maggiorazione ex Tasi	58
Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP.....	59
Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020.....	60
Decreto Legge “RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77	61
Art. 17 <i>bis</i> - Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo	61
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020	61
Art. 25 - Contributi a fondo perduto	62
Art. 25 <i>bis</i> - Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento	63
Art. 26 <i>bis</i> - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura	63
Art. 26 <i>ter</i> - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese	64
Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda.....	65
Art. 28 <i>bis</i> - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici	66
Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	66
Art. 30 <i>bis</i> - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito	67
Art. 31 <i>bis</i> - Confidi	67
Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa	68
Art. 46 <i>bis</i> - Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali	68
Art. 51 <i>bis</i> - Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	69
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	70
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese.....	70





Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	71
Art. 61 - Disposizioni comuni.....	72
Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.....	73
Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	73
Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga	73
Art. 70 bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale	74
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale.....	74
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....	75
Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104	75
Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	75
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.....	75
Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	76
Art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	76
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	76
Art. 82 - Reddito di emergenza.....	77
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria.....	77
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	77
Art. 90 - Lavoro Agile	78
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato.....	79
Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	79
Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	80
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.....	81
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.....	82
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	82





Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	83
Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.....	84
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc.	85
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia"	85
Art. 128 - Salvaguardia del <i>bonus</i> Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020	85
Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax"	86
Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	86
Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti	87
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	87
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi	87
Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA	88
Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....	88
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.....	88
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	89
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.....	89
Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).....	90
Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento	91
Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto	92
Art. 151 - Sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività	92
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	93
Art. 153 - Sospensione delle verifiche <i>ex art. 48-bis</i> DPR n. 602 del 1973.....	94
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	94
Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione	95
Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730.....	96
Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari.....	96





Art. 179 - Promozione turistica in Italia.....	96
Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi.....	97
Art. 182 comma 2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari	98
Art. 182 comma 2 <i>bis</i> - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica.....	98
Art. 183, comma 2 – Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.....	99
Art. 183, comma 11- <i>quater</i>	99
Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. “ZEA”	100
Art. 245 - “Resto al Sud”	100
Art. 245 <i>bis</i> - Modifiche alla disciplina di “Resto al sud”	101
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.....	102
Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40	103
Art. 1- Finanziamenti garantiti da SACE.....	103
Art. 1 <i>bis</i> - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti	104
Art. 1 <i>bis.1</i> - Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni.....	104
Art. 5 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza	104
Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito	105
Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. “Fondo Gasparri”	105
Art. 12 <i>bis</i> - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.....	106
Art. 13- Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia.....	107
Art. 13 <i>bis</i> - Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura	108
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU	109
Art. 18 <i>bis</i> - Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato	110
Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo	110
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti.....	111





Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020.....	111
Art. 30 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.....	111
Art. 37 <i>bis</i> - Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie.....	112
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro	112
Decreto Legge "CURA ITALIA", convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27	113
Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.....	113
Art. 19 <i>bis</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.....	114
Art. 22 - Cassa integrazione in deroga.....	114
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato	115
Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992	115
Art. 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	115
Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.....	116
Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.....	116
Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo	117
Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile.....	117
Art. 44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	118
Art. 44 <i>bis</i> - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa.....	119
Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	119
Art. 49 <i>bis</i> - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa"	120
Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparrini'	120
Art. 54 <i>quater</i> - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura	121
Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia	121
Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	122
Art. 61 - Sospensione dei versamenti.....	122
Art. 61 <i>bis</i> - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020	123





Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	123
Art. 63 - <i>Bonus</i> lavoratori dipendenti	124
Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	124
Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi.....	125
Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	126
Art. 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi	127
Art. 72 <i>bis</i> - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa"	127
Art. 72 <i>ter</i> - Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa"	128
Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali	128
Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento	129
Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	130
Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	131



Decreto Legge “NATALE”

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare	
Art. 2 – Contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione	Beneficiari: soggetti ¹ che – alla data del 19.12.2020 – hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di seguito indicati:		La misura è operativa²	L’importo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato già erogato il contributo del “Rilancio”
	561011	Ristorazione con somministrazione		
	561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende Agricole		
	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto		
	561030	Gelaterie e pasticcerie		
	561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti		
	561042	Ristorazione ambulante		
	561050	Ristorazione su treni e navi		
	562100	Catering per eventi, banqueting		
	562910	Mense		
	562920	Catering continuativo su base contrattuale		
	563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina		
<p>Possono accedere alla misura solo i soggetti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del “Rilancio” (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p> <p>La misura del contributo è pari al 100% dell’importo già ricevuto dal “Rilancio” e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 150.000 euro.</p>				

¹ In base a quanto previsto al comma 6, la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

² A copertura della misura sono stati stanziati 645 milioni di euro (455 per il 2020 e 190 per il 2021).

Decreto Legge “RISTORI” convertito con legge del 18 dicembre 2020 n. 176

Misura	Descrizione			Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 1 - Contributi a fondo perduto	Beneficiari: soggetti ³ che – già al 25.10.2020 – hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività <u>prevalente</u> una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del provvedimento, tra cui anche:			La misura è operativa⁶	<ol style="list-style-type: none"> Per chi abbia già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del “Rilancio”: accreditamento diretto⁷ Per chi non abbia ricevuto il predetto contributo: occorre presentare domanda via web⁸ entro il 15.01.2021 (per tutti i dettagli cfr. focus Fipe).
	400%	932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili		
	200%	561011	Ristorazione con somministrazione		
		561050	Ristorazione su treni e navi		
		562100	Catering per eventi, banqueting		
		920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo)		
		932930	Sale giochi e biliardi		
		932990	Altre attività di intrattenimento e divertimento		
	150%	561030	Gelaterie e pasticcerie		
		563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina		
50%	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto			
<p>E’ necessario aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019⁴. La misura del contributo viene calcolata per ciascuna categoria applicando lo specifico coefficiente sopra indicato alla somma già corrisposta ai sensi dell’art. 25 del “Rilancio”⁵. Il comma 14 (ex art. 1, comma 2, del “Ristori bis”) prevede un aumento del coefficiente di un ulteriore 50% rispetto alla quota predeterminata per alcune tipologie di aziende (tra cui gelaterie, pasticcerie, bar e altri esercizi senza somministrazione) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d. “rosse” e “arancioni”. E’ previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di appartenenza. In ogni caso l’importo non potrà essere superiore a 150.000 euro.</p>					

³ In base all’art. 13-*duodecies* (cfr. *infra*) la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

⁴ Non sono invece previsti limiti di fatturato, dunque, a differenza dell’art. 25 del “Rilancio” potranno accedere anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro.

⁵ Per i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto stabilito dal “Rilancio”, contributo sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4,5 e 6 dell’art. 25 del D.L. “Rilancio”. Il valore risultante da questo calcolo, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al proprio settore di riferimento (400%, 200%,100%).

⁶ Con [Provvedimento](#) del 20.11.2020 sono state dettate le modalità operative per presentare istanza di accesso al contributo per coloro che non abbiano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.

⁷ Sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

⁸ Mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>(Segue)</p> <p>Art. 1- commi 14 bis e ter - Contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali</p>	<p>Contributo a fondo perduto per l'anno 2021, per gli operatori con attività prevalente di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (cfr. tabella <i>supra</i>), con sede operativa nei centri commerciali e per quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Esso è determinato entro il 30% del contributo disciplinato dai primi commi della medesima norma e spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019; per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.</p>	<p>La misura non è ancora operativa</p>	<p>Le modalità per la presentazione dell'istanza saranno delineate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate</p>
<p>Art. 1 quater - Fondo perequativo (ex art. 23 del "Ristori quater")</p>	<p>Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione pari a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2021 finalizzato alla perequazione delle misure di sostegno economico (fiscali e di ristoro) varate con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito dell'emergenza Covid-19⁹ da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive, ma che registrino una significativa perdita di fatturato.</p> <p>Si prevede, in particolare, che per tali soggetti possa esser previsto l'esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri che saranno individuati con un DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF e del MISE, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.</p>	<p>La misura non è operativa</p>	<p>In attesa del DPCM attuativo</p>

⁹ La norma si riferisce espressamente, *inter alia*, ai provvedimenti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio" e "Agosto", oltre al "Ristori".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60% per i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale e pari al 30% per i canoni di affitto d'azienda relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 in favore delle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provv., tra i quali anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• 561011 - Ristorazione con somministrazione;• 561030 - Gelaterie e pasticcerie;• 561050 - Ristorazione su treni e navi;• 562100 - Catering per eventi, banqueting;• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;• 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;• 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;• 932930 - Sale giochi e biliardi;• 932990 - Altre attività di intrattenimento e divertimento. <p>La nuova misura è applicabile indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente ¹⁰.</p> <p>Rimane, invece, come condizione per l'accesso alla misura, l'aver subito una diminuzione di fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.</p>	<p>MISURA CONCLUSA ¹¹</p>	<p>Oltre all'utilizzo diretto¹², è possibile optare per la cessione, anche parziale, al locatore (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previa sua accettazione) o a soggetti terzi.</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello¹³ per la comunicazione della cessione;• le istruzioni per la compilazione

¹⁰ Diversamente, i crediti d'imposta sui canoni di locazione e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. "Rilancio" (come modificato dall'art. 77 del DL "Agosto" e, quindi, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) spettano solo ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

¹¹ È bene precisare che la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

¹² Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni

¹³ Il modello è stato approvato con [Provvedimento](#) del 14 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate in sostituzione di quello approvato con Provv. del 1° luglio 2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 8 ter - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche¹⁴	<p>Potranno beneficiare della misura tutte le imprese che abbiano partita IVA attiva al 25.10.2020 e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del Provvedimento (tra cui anche bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering e banqueting, discoteche, sale giochi e sale bingo).</p> <p>A tal fine viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla riduzione della spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	Sarà l'ARERA, con propri provvedimenti, a rideterminare, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, e a definire altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative

¹⁴ Cfr. *infra* art. 30 del "Rilancio", con il quale è stata disposta la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze¹⁵	<p>Per l'anno 2020 è prevista l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU – in scadenza al 16 dicembre u.s. – concernenti gli immobili e le relative pertinenze nei quali si esercitano le attività indicate all'allegato 1 del Ristori, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• 561011 - Ristorazione con somministrazione;• 561030 - Gelaterie e pasticcerie;• 561050 - Ristorazione su treni e navi;• 562100 - Catering per eventi, banqueting;• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;• 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;• 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;• 932930 - Sale giochi e biliardi;• 932990 - Altre attività di intrattenimento e divertimento. <p>Per accedere al beneficio occorre che i proprietari dei locali siano anche i gestori delle attività esercitate¹⁶.</p>	<p>MISURA CONCLUSA ¹⁷</p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p> <p>Cfr. FAQ pubblicate sul sito del MEF</p>

¹⁵ La norma va coordinata con l'art. 78 del D.L. "Agosto" che ha già previsto l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, tra gli altri, per discoteche e stabilimenti balneari. Sul tema cfr. anche art. 177 del "Rilancio".

¹⁶ Sul punto è bene precisare che l'art. 9-ter comma 1, del "Ristori", ha previsto che l'esenzione trovi applicazione per tutti i soggetti passivi dell'imposta citata (come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019) che siano anche gestori delle attività economiche. In altri termini, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU non rileva più che il gestore dell'attività sia anche necessariamente proprietario del locale, bensì è sufficiente che sia il soggetto passivo dell'IMU, e quindi colui che concretamente è obbligato a pagare l'imposta.

¹⁷ Sul punto è bene considerare che la **Legge di bilancio per l'anno 2021** (art. 1, commi 599 e ss.) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU del 2021 per alcune tipologie di imprese, tra cui stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, discoteche, sale da ballo, night club e simili – sul punto cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020 .





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 9 ter commi da 2 a 8 - Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio	<p>Proroga di 3 mesi (dal 01.01.2020 al 31.03.2021) in favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, della Legge n. 287/1991¹⁸ delle agevolazioni per i <i>dehors</i> già previste dall'art. 181 del "Rilancio" e dall'art. 109 dell'"Agosto"¹⁹.</p> <p>In particolare, fino al 31.03.2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• è previsto l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, a partire dal 2021, sostituisce, <i>inter alia</i>, la TOSAP e la COSAP²⁰;• è prevista una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;• al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

¹⁸ Articolo 5 della Legge n. 287 del 25 agosto 1991:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

¹⁹ La norma, infine, apporta modifiche all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 76/2020, c.d. "Semplificazioni", convertito, con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (cfr. circolari Fipe nn. 115 e 138 del 2020) che ha previsto che non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs n. 42/2004, la posa in opere di elementi e strutture amovibili in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per quelle incidenti su piazze, vie ecc. adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Le modifiche apportate con il Decreto in commento mirano a chiarire che le eccezioni debbano riguardare gli spazi prospicienti (in luogo di "adiacenti") i siti archeologici o altri beni di eccezionale (in luogo di "particolare") valore storico o artistico.

²⁰ Sull'istituzione del nuovo canone (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019), in sostituzione di TOSAP, COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, si veda il Dossier Fipe allegato alla circolare Fipe n. 117/2019.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 9 quinquies – Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	<p>La norma prevede che la proroga al 30.04.2021 relativa ai soggetti ISA²¹ del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi o dell'IRAP prevista dall'art. 98, comma 1 dell' "Agosto"²² si applichi indipendentemente dal requisito della diminuzione del fatturato, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">• per tutte le aziende con uno dei codici ATECO indicati all'Allegato 1 (tra cui, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, banqueting, discoteche, sale giochi e biliardi), che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle "aree rosse";• e, solo con riferimento agli "esercenti l'attività di gestione di ristoranti", anche nelle "aree arancioni".	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 10 bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID 19	<p>Le indennità di qualsiasi natura erogate in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diverse da quelle esistenti prima della medesima emergenza spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR di cui al DPR n. 917/1986</p>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

²¹ Per la proroga per i soggetti non ISA cfr. *infra* art. 13-*quinquies* del "Ristori".

²² Originariamente la proroga era stata prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	<p>I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda di assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.</p> <p>I datori di lavoro che presentano domanda per le citate sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;c) contributo addizionale non è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
(Segue) Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	<p>Resta precluso, fino al 31.01.2021²³, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla stessa data è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p> <p>Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di ammortizzazione sociale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. È prevista la possibilità di esercitare tale facoltà anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.</p>	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS

²³ Tali preclusioni vengono prorogate fino al 31 marzo 2021 dall'art. 1 commi da 309 a 311 legge 30 dicembre 2020, n. 178





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 12 bis – Misure in materia di integrazione salariale	Sono fissati al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione in deroga e fondo d'integrazione salariale) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° e il 30.09.2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 sopra illustrato sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9.11.2020	La misura è operativa	
Art. 12-ter – Ulteriori misure in materia di integrazione salariale	I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 dell'Agosto sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9.11.2020.	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 –Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'Allegato 1 al "Ristori" (cfr. tabella <i>supra</i>) e hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.	La misura è operativa	I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021
Art. 13 bis - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del "Ristori". È sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area "rossa") e da un livello di rischio alto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del "Ristori".	La misura è operativa	I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 ter - Sospensione dei versamenti tributari	<p>Sospensione, <i>inter alia</i>, per le attività dei servizi di ristorazione che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree “arancioni” o “rosse”, dei termini in scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta²⁴• ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.	La misura è operativa	<p>I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la data prima indicata.</p>

²⁴ Sono conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 quater - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre	<p>Sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Sono conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni;ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. <p>La misura opera per:</p> <ul style="list-style-type: none">i soggetti <i>(i)</i> con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che <i>(ii)</i> abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020;i soggetti che abbiano intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione in data successiva al 30.11.2019;a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di cui sopra, tra l'altro, ai soggetti che esercitano:<ul style="list-style-type: none">le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3.11.2020 (cfr. circolare Fipe n. 168/2020), con domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi anche "aree gialle");le attività dei servizi di ristorazione (quindi tutte quelle attività con codice ATECO 56) che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree "arancioni" o "rosse", come individuate alla data del 26.11.2020;	<p>La misura è operativa</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la data prima indicata.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato</p> <p>cfr. focus Fipe.</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 quinquies - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP	<p>Proroga del termine di versamento del secondo acconto²⁵ delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30.11.2020 fino al 10.12.2020, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato²⁶.</p> <p>Lo stesso termine viene tuttavia prorogato al 30.04.2021 per:</p> <ul style="list-style-type: none">• i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;• a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per (i) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "aree rosse", ovvero, (ii) con esclusivo riferimento ai servizi di ristorazione, anche nelle c.d. "aree arancioni", come individuate alla data del 26.11.2020.	<p>La misura è in parte operativa</p>	<p>Nei casi di proroga al 30.04.2021 i versamenti sospesi dovranno esser effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro tale data.</p> <p>Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato</p>

²⁵ Con riferimento al saldo 2019, e al primo acconto 2020, cfr. *infra* art. 24 del "Rilancio".

²⁶ Restano ferme le norme di *favor* già previste per i soggetti ISA (cfr. *infra* art. 98 dell'"Agosto e *supra* art. 9-quinquies del "Ristori").





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 <i>sexies</i> - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP	Proroga al 10.12.2020 del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui al D.P.R. n. 322/1998, originariamente in scadenza il 30.11.2020.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 13 <i>septies</i> - Proroga del termine delle definizioni agevolate	Proroga al 1.03.2021 ²⁷ il termine entro cui pagare le rate ancora dovute per l'anno 2020 a titolo di definizione agevolata delle somme dovute per la c.d. "rottamazione <i>ter</i> " e di quelle da versare a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle nei casi di riduzione degli importi per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica	La misura è operativa	All'impresa non è richiesta alcuna operazione
Art. 13 <i>octies</i> - Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini	Proroga fino al 9.04.2022 del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa c.d. Fondo Gasparrini, anche se in ammortamento da meno di un anno ²⁸ . La norma, inoltre, proroga al 31.12.2021 (rispetto al previgente termine del 31.12.2020) il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

²⁷ La norma modifica l'art. 68, comma 3 del Cura Italia che prevedeva quale scadenza originaria quella del 10.12.2020.

²⁸ Si ricorda che già l'articolo 12, comma 2, del Liquidità (cfr. *infra* relativa sezione), aveva prorogato il termine fino al 9.01.2021. Sul punto cfr. anche art. 54 "Cura Italia" (*infra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 novies - Proroga dei termini per i versamenti del PREU	<p>Il saldo del PREU sugli apparecchi c.d. AWP e VLT (art. 110, comma 6, lett. a) e b) del R.D. n. 773/1931) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 dovrà essere effettuato entro il 18.12.2020, in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre.</p> <p>Il restante 80% del dovuto, potrà esser versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno con le seguenti modalità:</p> <p>1° rata entro il 22.01.2021, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, l'ultima entro il 30.06.2021.</p>	La misura è in parte operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 13 decies - Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione	<p>Introdotte alcune modifiche all'istituto della rateazione concessa dall'agente della riscossione, di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 602/1973, tra le quali si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla presentazione della richiesta di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo da parte del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive;• per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione;• i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 duodecies - Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee	Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al "Ristori" in conseguenza del susseguirsi delle Ordinanze del Ministero della Salute, inerenti la collocazione delle Regioni nelle diverse aree di rischio ²⁹ .	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 13 terdecies - Bonus baby-sitting	I genitori lavoratori alternativamente, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e solo nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore: <ul style="list-style-type: none">• limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area "rossa") e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;• in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS

²⁹ La disposizione, inoltre, prevede che alcune delle disposizioni contenute nel "Ristori", tra cui, per quel che più interessa il settore rappresentato, anche quella di cui all'art. 1 (cfr. *supra*) si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 15 –Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	<p>Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ("Agosto") la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>La stessa indennità è riconosciuta, con le stesse modalità, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, e ai lavoratori intermittenti.</p> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro.</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p>	<p>MISURA CONCLUSA</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>(Segue)</p> <p>Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</p>	<ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento;• lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguenti: titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.	<p>MISURA CONCLUSA</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 15 bis - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile	<p>È riconosciuta un'indennità pari a ulteriori 1000 euro oltre a quella già prevista dai decreti "Agosto" e "Ristori" per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.</p> <p>L'indennità, pari a 1.000 euro è destinata alle seguenti categorie di lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.• lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:<ul style="list-style-type: none">- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.	<p>La misura relativa alle indennità per i lavoratori è <u>CONCLUSA</u>.</p> <p>La decontribuzione in favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni con apprendistato di "primo livello" <u>non</u> è operativa</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>(Segue)</p> <p>Art. 15 bis - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile</p>	<ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:<ul style="list-style-type: none">- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori citati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione della relativa indennità di disponibilità• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. <p>Per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, il riconoscimento ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>	<p>La misura relativa alle indennità per i lavoratori è <u>CONCLUSA</u>.</p> <p>La decontribuzione in favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni con apprendistato di "primo livello" non è operative</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia	<p>In materia di lavoro agile:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino all'età di sedici anni del figlio convivente, il genitore lavoratore dipendente ha il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica;• l'astensione dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, è consentita anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;• per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure che consentono lo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure dell'articolo in questione.	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 22-bis –Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado	<p>È riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa comprensiva della relativa contribuzione figurativa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area “rossa”) e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza;• ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 32 quater - Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19	<p>Assegnati alle Regioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">• un contributo, pari a 250 milioni di euro, per l'anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, stabilendo che i conseguenti risparmi siano destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;• un contributo, pari a 110 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare direttamente al ristoro delle richiamate categorie.	<ul style="list-style-type: none">• Contributo per l'anno 2020: le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato possono essere stabilite dalle Regioni sino al 31.12.2020 con delibera della giunta.• Contributo per il 2021: in attesa di un Decreto del MEF (da adottare entro il 31.01.2021), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome che effettui il riparto del contributo	<p>Per maggiori informazioni rivolgit alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Decreto Legge “AGOSTO” convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga	<p>Possono essere richiesti trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 18 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020.</p> <p>I datori di lavoro che fanno richiesta delle “seconde” 9 settimane devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;- il contributo addizionale sarà pari al 9% della per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;- il contributo addizionale sarà pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. <p>³⁰I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di dodici settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>

³⁰ Art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020, n. 178





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12 legge n.176/2020 cd. Decreto Ristori)	<p>Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti d'integrazione salariale del "decreto agosto" e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale (decreti "Cura Italia" e "Rilancio") è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>I datori di lavoro che richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.</p> <p>³¹Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti d'integrazione salariale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.</p>	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	<p>Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto, ai sensi del l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.</p> <p>L'esonero di cui al comma è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p>	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

³¹ Art. 1 commi 306-307 della legge 30 dicembre 2020, n. 178





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, ai sensi del l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione³²	<p>Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p> <p>Fino al 31 marzo 2021 possono essere stipulati contratti di somministrazione tra agenzia e utilizzatore a tempo determinato per i quali lo stesso utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall'agenzia.</p> <p>Tale fattispecie non determina in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.</p>	La misura è operativa	

³² Art. 1 comma 279 legge 30 dicembre 2020 n.178





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, e quelli impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione; • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. <p>Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; • b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; • c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 	<p>MISURA CONCLUSA</p>	<p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 12 legge n.176/2020 cd. Decreto Ristori)	<p>Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotti dall'art. 3 del decreto "agosto":</p> <ul style="list-style-type: none">• è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;• è preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604. <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>I divieti di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.2. fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale con specifica causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare".</p> <p>Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità citati, fino a un massimo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.</p>	MISURA CONCLUSA	
Art. 21 bis - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici	<p>Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'interno del plesso scolastico;• nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;• all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. <p>In alternativa, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, percependo un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.</p> <p>Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Si rinvia all'art. 22 del "Ristori"</p>	La misura è operativa	<p>Lo svolgimento in modalità avviene previa presentazione telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 21 ter - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità	Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.	La misura è operativa	Lo svolgimento in modalità avviene previa presentazione telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Art. 26 comma 1 bis - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena³³	<p>Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria</p> <p>È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.</p> <p>A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>	La misura è operativa	Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS

³³ Sostituzione del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud³⁴	<p>È riconosciuta una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato, purché la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.</p> <p>L'agevolazione si applica fino al 31 dicembre 2029, modulata come segue:</p> <p>a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.</p>	La misura è operativa	<p>I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale></p>
Art. 31 comma 4-ter, credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 del "Rilancio"	<p>Previsto un incremento pari a 403 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del "Rilancio" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione)³⁵</p>	La misura è operativa	<p>cfr. sezione "Rilancio" art. 125</p>

³⁴ Modificato da art. 1 commi da 161 a 168 della legge 30 dicembre n. 178/2021

³⁵ Con [Provvedimento](#) dell'Agenzia dell'Entrate del 16.12.2020 è stata determinata la nuova percentuale di fruizione del credito, alla luce delle nuove risorse stanziare con la misura in oggetto.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione	<p>Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIPAAF con una dotazione di 450 milioni (250 per il 2020 e 200 per il 2021)³⁶, specificamente finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti³⁷, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., tra le altre, alle imprese, già in attività alla data del 15.08.2020 con codice ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 56.10.11 ("ristorazione con somministrazione");• 56.29.10 ("mense");• 56.21.00 ("catering per eventi, banqueting")³⁸• 56.29.20 ("catering continuativo su base contrattuale"); <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019³⁹.</p> <p>Il beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale. L'ammontare del contributo va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, IVA esclusa.</p>	<p>MISURA CONCLUSA</p> <p>(D. interm. del 27.10.2020 e avviso del 25.11.2020)</p>	<p>Occorre presentare domanda entro il 15.12.2020, secondo 2 modalità alternative:</p> <ol style="list-style-type: none">1. via web accedendo alla pagina dedicata c.d. portale della ristorazione. Il richiedente (vale a dire il rappresentante legale dell'impresa) deve fare accesso tramite lo SPID a lui intestato e dovrà seguire la procedura guidata (consulta le istruzioni alla presentazione della domanda tramite web);2. consegnando il plico in busta chiusa contenente tutta la documentazione, tra cui il modulo di domanda compilato, presso l'Ufficio postale (consulta le istruzioni alla presentazione della domanda tramite Ufficio Postale). <p>Per ulteriori dettagli cfr. Focus Fipe</p>

³⁶ La dotazione del Fondo è stata modificata con l'art. 31-*decies* del "Ristori". La dotazione originaria era pari a 600 milioni per il 2020.

³⁷ Scarica la [tabella dei prodotti acquistabili](#)

³⁸ Tali imprese sono state inserite, su espressa istanza della Federazione, con la legge di conversione.

³⁹ Per le imprese che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita di fatturato (sul punto cfr. [Focus Fipe](#))





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	<p>Riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone "A" o equipollenti (centri storici) dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato un certo numero di presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri⁴⁰.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (realizzato nelle predette zone) riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:</p> <p>a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro⁴¹;</p> <p>b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro⁴²;</p> <p>c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro⁴³.</p> <p>E' comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.</p> <p>Il contributo in oggetto non è cumulabile con quello di cui al precedente art. 58.</p>	<p>La misura è operativa</p> <p>(Prov. AdE prot. n. 0352471/2020)</p>	<p>Occorre compilare e trasmettere l'istanza a partire dal 18.11.2020 e non oltre il 14.01.2021, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate (cfr. Focus Fipe).</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello dell'istanza;• le istruzioni per la compilazione;• la guida dell'AdE;

⁴⁰ Si tratta delle seguenti città **Agrigento, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Siena, Siracusa, Torino, Urbino, Venezia, Verbania, Verona.**

⁴¹ nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15.08.2020 (i.e. entrata in vigore del decreto in commento).

⁴² nel medesimo periodo d'imposta di cui alla nota precedente.

⁴³ nel medesimo periodo d'imposta di cui alle note precedenti.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese⁴⁴	<p>Rifinanziamento di una pluralità di misure a sostegno delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 64 milioni di euro per il 2020 per la c.d. “nuova Sabatini”⁴⁵ (art. 2, D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013) – finanziamenti agevolati per le PMI per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo; - 500 milioni di euro per il 2020 per lo strumento dei contratti di sviluppo⁴⁶ (art. 43, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008)⁴⁷; - 200 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'art. 43 del “Rilancio” (cfr. <i>infra</i> relativa sezione)⁴⁸, la cui dotazione per il 2020, quindi, passa da 100 (dotazione iniziale) a 300 milioni; - 50 milioni di euro per il 2021 per il Fondo per il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145⁴⁹; - 10 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012, convertito, con L. n. 124/2012; - 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, volto a dare sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 	<p>La misura è operativa</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>

⁴⁴ Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, giova segnalare quelle di cui ai commi 7-*sexies* e 7-*septies*, che estendono la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del D.L. “Rilancio” (Cfr. *infra* sezione Rilancio)

⁴⁵ L'istituto della “Nuova Sabatini” è stato modificato anche con la Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020, art. 1, commi 95 e 96).

⁴⁶ Sul tema dei contratti di sviluppo è intervenuta anche la Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020, art. 1, commi da 84 e 86).

⁴⁷ Attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo si intende sostenere investimenti di grande dimensione, ed in particolare, programmi di sviluppo:

- industriale: finalizzati alla produzione di beni e servizi;
- di attività turistiche: finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica, con possibilità di includere investimenti relativi ad attività commerciali (max 20 % del totale);
- di tutela ambientale: finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

⁴⁸ Tale disposizione prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del D.Lgs n. 30/2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. È bene inoltre segnalare che vengono previste ulteriori modifiche all'art. 43 del “Rilancio”, al quale viene introdotto il comma 2 *bis* volto a estendere l'operatività del fondo a copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione (cfr. *infra* sezione “Rilancio”).

⁴⁹ Il comma 228 della legge di bilancio 2019 prevede un contributo a fondo perduto per le micro e le piccole imprese, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 61 bis - Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30	La norma prevede che lo Stato, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo o professionale.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MISE, sentito il MEF – da adottare entro il 12 gennaio 2021 – con cui saranno individuate le misure di attuazione della norma in commento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 62 - Aiuti alle piccole e micro imprese	<p>La norma modifica l'art. 61 del "Rilancio" (cfr. relativa sezione), disponendo che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del provvedimento prima citato, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019, purché le stesse:</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure</p> <p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p>	La misura è operativa	Cfr. sez. Rilancio art. 61
Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI⁵⁰	<p>Incremento di 7 miliardi e 335 milioni di euro⁵¹ per il triennio 2023 - 2025 del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996⁵².</p> <p>La Legge di conversione ha previsto l'estensione delle garanzie concesse dal Fondo anche per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. g-bis), g-ter) e g-quater⁵³.</p>	La misura è operativa	Cfr. sez. Liquidità art. 13

⁵⁰ La legge di conversione, inoltre, ha previsto delle modifiche alla disciplina delle garanzie straordinarie che possono essere concesse da SACE S.p.A. (cfr. infra sez. "Liquidità" art. 1).

⁵¹ In particolare, 3,1 miliardi per l'anno 2023, 2,635 miliardi per il 2024 e 1,6 miliardi per il 2025

⁵² Come noto, il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Sul punto cfr. *infra* sezione "Liquidità" art. 13, ai sensi del quale è stato previsto, fino al 31.12.2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (sul tema si veda anche Circolare Fipe n. 121/2020), che ora vede un regime premiante nel caso di imprese del Mezzogiorno.

⁵³ Deve dunque trattarsi di imprese che:

- in data precedente al 31.01.2020, non hanno esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate";
- le cui esposizioni già classificate come deteriorate prima del 31.01.2020 e oggetto di misure di concessione, non sono più classificabili, alla data del 9.04.2020, come deteriorate e non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione, per cui si può ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Le imprese che si trovano in tale condizione non possono avere accesso alla garanzia sui finanziamenti con rinegoziazione del debito pregresso;





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 64 bis – Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI	La disposizione – introdotta in sede di conversione – interviene sulla disciplina di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione) che fino al 31.12.2020 consente l'accesso agli interventi relativi al Fondo di Garanzia per le PMI alle imprese con un numero di dipendenti non superiori a 499. Ai sensi della disposizione in commento, viene chiarito che il numero di 499 dipendenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.	La misura è operativa	Cfr. sezione "Liquidità"

• ovvero, che, successivamente al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, purché, al 9.04.2020, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del D.L. Cura Italia	<p>Prolungamento fino al 31.01.2021⁵⁴ della moratoria straordinaria di cui all'art. 56 del "Cura Italia"⁵⁵.</p> <p>Inoltre, viene prevista una proroga fino al 31.01.2021 (anziché 30.09.2020) della sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie di cui art. 37 <i>bis</i> del "Liquidità"⁵⁶.</p>	La misura è operativa ⁵⁷	<p>Per le imprese già ammesse al 15.08.2020 alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del "Cura Italia", la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30.09.2020.</p> <p>Viene altresì specificato che nei confronti delle imprese che già abbiano avuto accesso alle citate misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8 del richiamato art. 56, decorre dal 31.01.2021</p>

⁵⁴ Sul punto è bene sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 248 della Legge di bilancio per l'anno 2021 – cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020 – la moratoria di cui all'art. 56 del "Cura Italia" è stata **prorogata fino al 30.06.2021** (cfr. *infra* sezione "Cura Italia").

⁵⁵ Cfr. *infra* sezione "Cura Italia", art. 56.

⁵⁶ Cfr. *infra* sezione "Liquidità", art. 37 *bis*.

⁵⁷ La Commissione Europea, con Decisione [SA.57717](#), ha dato il via libera alla proroga (sul punto cfr. anche [comunicato](#) del MEF del 29.09.2020)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 31.12.2020 ⁵⁸ , viene riconosciuto l'esercizio delle facoltà già previste dall'art. 106, commi da 2 a 6, del "Cura Italia" ⁵⁹ , al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgeti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 73 - Rifornamento Cashback	Incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali circa l'uso di pagamenti elettronici previste dalla legge di bilancio 2020 ⁶⁰ . In estrema sintesi, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato aderenti al programma e che effettueranno almeno 50 transazioni con strumenti elettronici per ciascun semestre ⁶¹ riceveranno un rimborso pari al 10% dell'importo versato (fino a un massimo di 150 euro) ⁶² .	La misura è operativa (Decreto MEF 24 novembre 2020 n. 156)	Per maggiori informazioni rivolgeti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

⁵⁸ Disposizione prorogata con il D.L. n. 125/2020 convertito con L. n. 159/2020.

⁵⁹ Cfr. *infra* sezione "Cura Italia", art. 106.

⁶⁰ Cfr. art. 1, comma 288 della legge di bilancio 2020.

⁶¹ La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi: a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. È previsto anche un periodo sperimentale nel mese di dicembre 2020.

⁶² È previsto anche un rimborso speciale (pari a 1.500 euro) per i primi 100.000 aderenti che in ciascun semestre abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito	<p>Modifica dell'art. 11 del "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none">la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, abbia luogo fino al 31.08.2020;che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31.08.2020⁶³	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico⁶⁴	<p>Modifica l'art. 28 del "Rilancio" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione, e "focus Rilancio" – Circolare Fipe n. 116/2020), in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo:</p> <ul style="list-style-type: none">ampliando la platea dei beneficiari del suddetto credito d'imposta, inserendo anche le strutture termali;estendendo il periodo per il quale far valere il credito d'imposta, includendovi anche il mese di giugno⁶⁵ (oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio), mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio⁶⁶.	<u>MISURA CONCLUSA⁶⁷</u>	Cfr. <i>infra</i> sez. "Rilancio" art. 28

⁶³ Viene inoltre previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli art. 2 e 5 della L. n. 386/1990 e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della medesima legge si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30.10.2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

⁶⁴ In sede di conversione in legge è stata introdotto il comma 2-bis che interviene in modifica dell'art. 1-bis del D.L. Liquidità (prestiti garantiti da SACE). Cfr. *infra* sezione liquidità

⁶⁵ L'art. 8 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto, in favore, tra le altre, delle imprese del comparto della ristorazione, l'estensione del credito d'imposta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

⁶⁶ La norma, inoltre, proroga sino al 31.03.2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista dall'art. 56 del "Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020. Come esplicitato dalla Legge di conversione, occorre fare riferimento solo alle imprese individuate dall'art.61, comma 2, lett. a), l), m) e r), del "Cura Italia", vale a dire: i) le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; ii) le aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; iii) i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; iv) i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

⁶⁷ La Commissione Europea ha dato il via libera alla disposizione con le decisioni [SA.57429](#), [SA.58159](#) e [SA.58159](#).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 78 - Esenzione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo	<p>La norma prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU⁶⁸ per alcune categorie di immobili, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate⁶⁹;- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate⁷⁰.	<p><u>MISURA CONCLUSA</u>⁷¹</p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>

⁶⁸ La norma va coordinata con l'art. 177 del "Rilancio" (cfr. *infra* relativa sezione) che ha sancito per alcune categorie di immobili (tra i quali anche quelli adibiti a stabilimenti balneari) l'esenzione dalla prima rata dell'IMU. Si ricorda inoltre che l'art. 9 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, per alcune categorie di aziende, tra cui anche quelle della ristorazione. In ordine al tema in commento cfr. anche [Decreto](#) del MEF del 10.06.2020.

⁶⁹ Per questa tipologia di immobili l'esenzione è prevista anche per gli anni 2021 e 2022, condizionata tuttavia all'autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108, par. 3 TFUE);

⁷⁰ Sul punto è bene precisare che l'art. 9-ter, comma 1, del "Ristori", ha previsto che l'esenzione trovi applicazione per tutti i soggetti passivi dell'imposta citata (come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019) che siano anche gestori delle attività economiche. In altri termini, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU non rileva più che il gestore dell'attività sia anche necessariamente proprietario del locale, bensì è sufficiente che sia il soggetto passivo dell'IMU, e quindi colui che concretamente è obbligato a pagare l'imposta.

⁷¹ Salvo quanto riportato nella nota precedente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi	La disposizione opera nei confronti dei versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al 16.09.2020 ad opera degli artt. 126⁷² e 127⁷³ del Rilancio (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), prevedendo la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione (cfr. colonna "cosa fare").	La misura è operativa	<p>Gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021.</p> <p>La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate.</p>

⁷² L'art. 126 del Rilancio, richiama l'art. 18 commi 1-6 del "Liquidità" [quindi si tratta dei versamenti (i) in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, (ii) in autoliquidazione dell'IVA, (iii) dei contributi previdenziali e assistenziali, (iv) dei premi per l'assicurazione obbligatoria] e l'art. 19 del "Liquidità" concernente le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

⁷³ L'art. 127 del Rilancio, richiama gli artt. 61 e 62 del "Cura Italia", il primo attiene a tutti i versamenti confluiti nell'art. 18 del "Liquidità", il secondo invece a tutti gli "adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 98 - Proroga acconto IRAP per i soggetti ISA	<p>Proroga al 30.04.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice⁷⁴.</p> <p>La proroga è limitata ai soli contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente⁷⁵.</p>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 98 bis - Regolarizzazione versamenti ISA	<p>Riconosce ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30.10.2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>In ogni caso, non si fa luogo alla restituzione degli importi eventualmente già versati.</p>	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

⁷⁴ Il secondo periodo del comma I, estende la platea dei beneficiari dell'agevolazione anche ai contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (art. 1, comma 2, [DPCM 27 giugno 2020](#)). Sul punto cfr. anche sezione "Rilancio" art. 148.

⁷⁵ La norma va coordinata con l'art. 9-*quinquies* del "Ristori" (ex art. 6 del "Ristori bis" (cfr. *supra* relativa sezione) secondo cui la proroga si applica **indipendentemente dal requisito della diminuzione del fatturato sopra citata** per (i) i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del "Ristori", aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "aree rosse", ovvero, (ii) con esclusivo riferimento agli "esercenti l'attività di gestione di ristoranti", anche nelle c.d. "aree arancioni".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva	<p>Proroga dal 31.08.2020 al 15.10.2020 i termini di sospensione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali di cui all'art. 68, commi 1 e 2 <i>ter</i> del "Cura Italia" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione);2) degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del termine di sospensione, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza (cfr. <i>infra</i> sezione "Rilancio" art. 152).	<p><u>MISURA</u> <u>CONCLUSA</u></p>	<p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 100 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali⁷⁶	<p>La norma detta una serie di disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, tra le quali si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none">le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio 2019, relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali, si applicano, tra l'altro, anche alle concessioni lacuali e fluviali, e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;dal 01.01.2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, sono sospesi fino al 15.12.2020 i procedimenti amministrativi pendenti al 15.08.2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto⁷⁷;che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti al 15.08.2020, concernenti il pagamento dei canoni, possono essere definiti⁷⁸, previa <u>domanda⁷⁹</u> all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:<ul style="list-style-type: none">i- in un'unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo);ii- rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60% delle somme richieste.	La misura è operativa	<p>Per accedere alla sanatoria, occorre presentare apposita domanda entro il 15.12.2020. Entro il 30.09.2021 dovrà essere versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.</p> <p>La presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.</p>

⁷⁶ Sui medesimi profili cfr. anche *infra* sezione "Rilancio", art. 182.

⁷⁷ Le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

⁷⁸ Anche questa disposizione non trova applicazione nei casi indicati alla nota precedente.

⁷⁹ Circa i termini per la presentazione della domanda cfr. colonna "cosa fare"





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 108 - Maggiorazione ex Tasi	Modifica l'art. 1, comma 755 della Legge di bilancio 2020, chiarendo che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i Comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08% ⁸⁰ .	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

⁸⁰ Sul punto è bene ricordare che la Legge di bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni. In particolare, con deliberazione del consiglio comunale, i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. In tale ambito, già nella disciplina previgente veniva concesso ai Comuni di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14% (quindi aumento pari allo 0,08), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Con la modifica in esame si precisa che la maggiorazione dell'aliquota non può eccedere l'aliquota massima aggiuntiva dello 0,08%, con lo scopo, quindi, di definire puntualmente la quota aggiuntiva della maggiorazione. La norma previgente – definendo la maggiorazione come aliquota massima complessiva dell'1,14 (cioè 10,6 più 0,08%) – poteva ingenerare confusione rispetto alla facoltà attribuita ai Comuni di manovrare tale maggiorazione, qualora non sia stata definita l'aliquota massima del 10,6 ma si intenda comunque applicare la predetta maggiorazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP⁸¹	<p>Modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 181 del "Rilancio" (cfr. relativa sezione) prorogando di 2 mesi (dal 31.10.2020 al 31.12.2020) le agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi ivi previste⁸².</p> <p>Dunque, dal 01.05.2020 al 31.12.2020, i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991⁸³, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono <u>esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</u>;• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo</u>;• al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u>	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

⁸¹ La legge di conversione ha previsto (introducendo un nuovo comma 5-bis all'art. 64), che il Decreto di riparto del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP (ai sensi dell'art. 181 del D.L. Rilancio) sia adottato entro il 14.12.2020;

⁸² Si veda *supra* l'art. 9-ter del "Ristori" che ha esteso le agevolazioni fino al 31 marzo 2021.

⁸³ Articolo 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287:

- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020	La disposizione prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda al lavoratore, elevandolo da 258,23 a 516,46 euro ⁸⁴ .	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

⁸⁴ Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.





Decreto Legge “RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare
Art. 17 bis - Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo	La disposizione interviene in modifica dell’art. 103 del Cura Italia (cfr. sezione Cura Italia), prorogando la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, fino al 31.12.2020 ⁸⁵ (in luogo del 01.09.2020).	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgitte alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020⁸⁶	<p>Le imprese con un volume di ricavi <u>non superiore a 250 milioni</u>⁸⁷, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP per il 2019, né della prima rata pari al 40% dell’acconto per il 2020.</p> <p>Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p> <p>La norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, Amministrazioni ed Enti pubblici.</p>	La misura è operativa AdE circolare n°27/E e circolare 25/E	All’azienda non è richiesto alcun adempimento

⁸⁵ Il termine è stato ulteriormente prorogato fino al **30.06.2021** ai sensi dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 183/2020, c.d. “milleproroghe”.

⁸⁶ La norma va coordinata con l’art. 13-*quinquies* del “Ristori” (cfr. *supra*, relativa sezione) con il quale è stata disposta la proroga, dal 30.11.2020 al 10.12.2020, del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. È stato inoltre prevista la proroga al 30.04.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per: (i) i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; (ii) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti individuati negli Allegati 1 e 2 del “Ristori” aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “aree rosse”, ovvero, (ii) con esclusivo riferimento ai servizi di ristorazione, anche nelle c.d. “aree arancioni”, come individuate alla data del 26.11.2020.

⁸⁷ Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 25 - Contributi a fondo perduto	<p>Le imprese con compensi o ricavi (relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020) <u>non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019⁸⁸</u>, possono presentare istanza per accedere ad un contributo a fondo perduto. Il <i>quantum</i> del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020. <p>È previsto un <u>contributo minimo</u> di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>	<p>MISURA CONCLUSA</p> <p>La misura è stata resa operativa con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2020</p> <p>cfr. Focus FIPE</p>	<p>A partire dal <u>15.06.2020</u> e non oltre il <u>13.08.2020</u> può essere inviata telematicamente l'istanza all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25.06.2020 e non oltre il 24.08.2020⁸⁹.</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modulo dell'istanza• le istruzioni per la compilazione;• le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze;• la Guida esplicativa della misura;• i chiarimenti AdE (Circolare n. 15/E) cfr. Focus FIPE;• gli ulteriori chiarimenti Ade forniti con Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 <p>Consulta anche le FAQ predisposte dalla Federazione</p>

⁸⁸ Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra il 1.01.2019 e il 30.04.2020 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato/corrispettivi.

⁸⁹ La Legge di conversione dell' "Agosto" (cfr. art. 60) ha previsto che i soggetti che non hanno presentato domanda e che (i) far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, (ii) classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), (iii) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14.06.1993, (iv) e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30.06.2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro il 28.10.2020, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 25 bis⁹⁰ - Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento	Prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto – entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 – in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. Saranno privilegiate le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019.	La misura non è operativa	Disposizione abrogata
Art. 26 bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura	La disposizione incrementa di 10 milioni di euro ⁹¹ , per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di cui all'art. 15 della L. n. 108/1996) ⁹² , con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.	La misura è operativa	Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il Mef che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella Brochure del Fondo

⁹⁰ La disposizione è stata abrogata ai sensi dell'art. 1, comma 13 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione)

⁹¹ Tale nuovo stanziamento si aggiunge a quello già previsto dall'art. 13-bis del "Liquidità" (cfr. *infra* relativa sezione), che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell'usura.

⁹² È bene ricordare che il suindicato Fondo è volto a rendere maggiormente accessibile il finanziamento alle imprese e alle famiglie in difficoltà economica, prevenendo così la possibilità che questi soggetti possano rivolgersi agli usurai.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 26 ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese	<p>La norma prevede l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del "Cura Italia", anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.</p> <p>Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.</p>	La misura è operativa	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta nella <u>misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno</u>⁹³ per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi <u>non superiori a 5 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</u> nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta <u>nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda</u>, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stato specificato che, in caso di locazione, al conduttore è consentito cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito;• è stato previsto che possano accedere al credito d'imposta, seppur in misura minore, anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020⁹⁴;• è stato eliminato il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 50%), per le imprese che hanno avviato l'attività a partire dal 01.01.2019, e per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.	<p>MISURA CONCLUSA</p> <p>La Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E fornisce i chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa</p>	<p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, con il codice tributo "6920" da indicare nel modello F24 (cfr. Risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle entrate del 06.06.2020).</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, con Provvedimento n. 250739/2020 del 01.07.2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito modello⁹⁵ (per tutti i dettagli cfr. Focus FIPE e le istruzioni per la compilazione).</p> <p>Non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Cura Italia (cfr. sezione Cura Italia). Cfr. FAQ FIPE</p>

⁹³ L'estensione dell'operatività del credito anche per il mese di giugno è stata prevista con l'art. 77 del D.L. "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione). L'art. 8 del D.L. "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto, in favore, tra le altre, delle imprese del comparto della ristorazione, l'estensione del credito d'imposta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. In merito al credito in commento, cfr. anche le risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 440 e n. 442 del 5 ottobre 2020 con riferimento, tra l'altro, alle modalità per calcolare la riduzione del fatturato, quale condizione per accedere alla misura.

⁹⁴ In particolare, in questi casi, per quel che concerne i canoni di locazione spetta un credito d'imposta pari al 20% e, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, in misura pari al 10%.

⁹⁵ Il modello è stato aggiornato con Provv. del 14 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate (cfr. [Focus Fipe](#)) per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario e per recepire le modifiche introdotte con i provvedimenti "Agosto" e "Ristori" (cfr. *supra* le relative sezioni).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 28 bis - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici	Con riferimento ai contratti di appalto e di concessione aventi a oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici, universitari e le amministrazioni pubbliche, che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltatore, in presenza di un calo del fatturato del concessionario superiore al 33% (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) ⁹⁶ , è disposto che debba essere attivata la procedura di revisione del piano economico finanziario. Detta procedura dovrà esser volta a rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall'emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 30 - Riduzione⁹⁷ degli oneri delle bollette elettriche	Per i mesi di <u>maggio, giugno e luglio 2020</u> , l'ARERA dispone la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". La misura porterà a un sensibile risparmio per le imprese interessate, stimato in circa 70 euro al mese per le imprese con contratto con potenza pari a 15 kW.	La misura è stata resa operativa con Delibera ARERA 190/2020/R/eel del 26.05.2020	All'azienda non è richiesto alcun adempimento Cfr. Focus FIPE

⁹⁶ La norma specifica che il calo del fatturato, conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve risultare dai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

⁹⁷ La disposizione va coordinata con l'art. 8 *ter* del "Ristori" in cui si prevede per l'anno 2021 la riduzione delle spese sostenute dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25.10.2020, abbiano partita IVA attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati del "Ristori" (cfr. relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 30 bis - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito⁹⁸	<p>Nello stato di previsione del MEF, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, a decorrere dal 19.07.2020 e fino al 31.12.2020.</p> <p>È inoltre previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	<p>In attesa di un Decreto del MEF che disciplinerà l'utilizzo del fondo – si evidenzia che, allo stato, non è previsto alcun termine per l'emanazione dello stesso - in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro.</p>
Art. 31 bis - Confidi	<p>La norma prevede che⁹⁹ i Confidi iscritti all'albo, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, possano concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, eliminando il riferimento al limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia (previsto, invece, nella disciplina previgente).</p>	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina.</p>

⁹⁸ Vale la pena ricordare che, con riferimento al medesimo tema, ai sensi dell'art. 22, del D.L. n. 124/2019, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate in relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1.07.2020. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la [Risoluzione n. 48/E](#), relativa all'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito.

⁹⁹ La disposizione interviene in modifica dell'art. 112 del testo unico in materia bancaria e creditizia, del quale viene integralmente sostituito il comma 6.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa¹⁰⁰	Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un Fondo specificamente dedicato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185 <i>bis</i> del D.Lgs n. 30/2005) e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria, come sarà descritto nel Decreto attuativo del MISE.	La misura è operativa	Decreto MISE 29 ottobre 2020 reca le definizioni dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa”
Art. 46 <i>bis</i> - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali	La norma incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali previsto dall'art. 49 del D.L. n. 34/2019. Le somme aggiuntive così stanziare sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia ¹⁰¹ .	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del Rilancio (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019)

¹⁰⁰ La disposizione è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 60 dell'”Agosto”, ai sensi del quale, tra l'altro, è stato previsto un incremento della dotazione per l'anno 2020 da 100 a 300 milioni di euro. Inoltre, è stato introdotto il comma 2-*bis* volto a estendere l'operatività del fondo a copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione.

¹⁰¹ Ai sensi dell'art. 12-*bis* del “Liquidità” (cfr. *infra* relativa sezione), il suddetto credito è stato esteso, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 51 bis - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ¹⁰²	Allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, viene posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle S.r.l. e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs n. 14/2019 (cfr. Circolare Fipe n. 34/2019) ¹⁰³ .	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

¹⁰² Cfr. *infra* sezione "Liquidità", art. 5, che ha posticipato l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) al 1.09.2021 (in luogo del 15.08.2020).

¹⁰³ È bene ricordare che l'art. 2477 c.c. – così come modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – stabilisce che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti (i quali sono stati modificati anche dal D.L. n. 32/2019 cd. "Sblocca-Cantieri") (cfr. Circolare Fipe n. 60/2019) consistono in:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>garanzie sui prestiti alle imprese</u>, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID-19.</p> <p>Tali garanzie possono <u>operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”</i> e successive modificazioni.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Le Garanzie sono concesse entro il 31.12.2020.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgili alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>prestiti a tasso agevolato</u> alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”</i> e successive modificazioni.</p> <p>Gli aiuti possono essere <u>attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>.</p> <p>Si esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6.05.2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>I contratti di prestito devono essere firmati entro il 31.12.2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgili alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sottoforma di <u>sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti</u> ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari (non superiore all’80 % della retribuzione mensile lorda) viene concessa <u>per un periodo non superiore a 12 mesi</u> a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 01.02.2020.</p> <p>Tali aiuti non potranno in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui alla normativa vigente.</p>	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>L’attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 61 - Disposizioni comuni	<p>L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati, tra gli altri, agli artt. 55, 56 e 60, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli aiuti sono concessi entro il 31.12.2020;• sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le imprese che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019¹⁰⁴;• per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;• la concessione degli aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea;• gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi di tali articoli verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>

¹⁰⁴ In base al nuovo comma 1-bis, introdotto dall'art. 62 dell'“Agosto”, gli aiuti di cui sopra possono essere concessi alle piccole e micro imprese che già alla data del 31.12.2019 risultavano in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	<p>La domanda di integrazione salariale, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale
Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	Modifiche all'art. 20 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Cfr. Sezione Cura Italia
Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga	<p>La domanda di integrazione salariale, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 70 bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale	Per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito sospeso/ridotto l'attività fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, fermo restando la durata massima di diciotto settimane (Decreto Legge n. 52/2020).	<u>MISURA CONCLUSA</u>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale Trattamento d'Integrazione Salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	<p>In sede di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato al 17.07.2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.</p> <p>Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p> <p>L'Inps autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.</p> <p>Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	<p>Il datore di lavoro è obbligato in ogni caso, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti	<p>Viene esteso sino al 31 agosto 2020 (a decorrere dal 5 marzo), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, il diritto per i genitori lavoratori di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti.</p>	MISURA INTEGRATA da art. 22bis decreto Ristori	La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS
Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104	Modifiche all' art. 24 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Cfr. Sezione Cura Italia
Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Modifiche all' art. 26 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	Cfr. Sezione Cura Italia
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	Modifiche all' art. 44 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	Cfr. Sezione Cura Italia





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	Fino al 17 agosto 2020 la procedura di "Trasferimento d'azienda" di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	
Art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	Il licenziamento non è compreso tra tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, ma si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.	La misura è operativa	
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	Modifiche all' art. 103 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 82 - Reddito di emergenza	Le domande sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 .	<u>MISURA CONCLUSA</u>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria¹⁰⁵	<p>Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2021), ai datori di lavoro viene imposto di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di fattori d'età, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.</p> <p>Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.</p>	La misura è operativa	
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 Indennità lavoratori da Fondo per il reddito di ultima istanza	L'indennità viene ora prevista anche per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo , che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale e che, si ricorda, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS

¹⁰⁵ Art. 19 del decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 90 - Lavoro Agile¹⁰⁶	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2021), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2021), il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p> <p>i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

¹⁰⁶ Art. 19 del decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato¹⁰⁷	<p>In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.))¹⁰⁸</p> <p>Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>		Articolo abrogato
Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	<p>È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.</p>	Fondi trasferiti al credito di Imposta Sanificazione di cui all'art 125	Al fine di attuare i relativi interventi, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi alle imprese.

¹⁰⁷ La disposizione è stata abrogata dall'art. 8 del d.l. "Agosto"

¹⁰⁸ Art. 1 comma 279 della legge 30 dicembre n. 178/2020





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	<p>Riconoscimento del <u>credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020</u> in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati <u>nell'allegato 2</u> del Provvedimento (tra cui, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, alberghi, teatri e cinema).</p> <p>Tale credito è concesso con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>interventi edilizi</u> necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;• l'acquisto di <u>arredi di sicurezza</u>;• <u>investimenti di carattere innovativo</u> (es. sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa);• l'acquisto di <u>apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti</u>.	<p>La misura è operativa</p> <p>La Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E fornisce i chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo</p>	<p>Il credito d'imposta è fruibile dal 01.01.2021 fino al 30.06.2021¹⁰⁹.</p> <p>Gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione da trasmettere telematicamente, l'ammontare delle spese per le quali si richiede il credito.</p> <p>Consulta qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• le istruzioni per la compilazione della comunicazione,• Focus Fipe). <p>In luogo dell'utilizzo diretto, è possibile optare, fino al 30.06.2021¹¹⁰, per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).</p>

¹⁰⁹ Termine modificato con l'art. 1, commi 1098-1100 della Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla circolare n. 212/2020)

¹¹⁰ Termine così modificato (il termine originario era il 31.12.2021) dall'art. 1, comma 1099 della Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla circolare n. 212/2020)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali	<p>La disposizione, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali¹¹¹ in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti¹¹².</p> <p>In particolare, l'avente diritto può optare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.	<p>La misura è stata resa operativa con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8.08.2020</p>	<p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello per la comunicazione dell'opzione;• le istruzioni per la compilazione

¹¹¹ Le detrazioni in parola sono indicate al comma 2 della disposizione:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da I-bis a I-septies del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o integgiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013.

¹¹² Con la Legge di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cfr. comma 1, lett. a);
- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti (cfr. comma 1, lett. b);
- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (cfr. comma 1-bis);
- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l'agevolazione nel caso di restauro delle facciate (cfr. comma 2, lett. d);
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, è stato previsto che non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (cfr. comma 3);
- per l'esercizio dell'opzione è possibile avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall'art. 3, comma 3, DPR n. 322 del 1999, tra i quali, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, le associazioni sindacali di categoria, centri di assistenza fiscale ecc. (cfr. comma 7).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19	<p>Fino al 31.12.2021 possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta di cui all'elenco che segue di <u>optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti</u>, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La legge di conversione ha apportato alcune modifiche, precisando che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p> <p>I crediti d'imposta in parola sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del "Cura Italia"</u> (cfr. relativa sezione);• <u>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 di questo provvedimento;</u>• <u>credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 di questo provvedimento;</u>• <u>credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 di questo provvedimento.</u>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Occorre comunicare l'avvenuta cessione del credito all'Agenzia delle Entrate nelle modalità indicate nelle sezioni dedicate agli artt. 65 del "Cura Italia", 28, 120 e 125 del "Rilancio" (cui si rinvia).</p>
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	<p><u>Soppressione definitiva delle c.d. "clausole di salvaguardia"</u> che, a decorrere dal 01.01.2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	<p>Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31.12.2020, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale <u>sono esenti da IVA</u> con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</p> <p><u>A decorrere dal 01.01.2021 troverà applicazione l'aliquota IVA al 5%.</u></p>	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	<p><u>Fino al 31.12.2020 riconoscimento, anche nei confronti degli esercenti attività d'impresa, di un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute¹¹³, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 403 milioni di euro per l'anno 2020¹¹⁴, per:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• la <u>sanificazione</u> degli ambienti e degli strumenti di lavoro;• l'<u>acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)</u>, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;• l'<u>acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</u>;• l'<u>acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale</u>, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;• l'<u>acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale</u>, quali barriere e pannelli protettivi.	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>A partire dal 20.07.2020 e fino al 07.09.2020 gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate con apposita <u>comunicazione</u> l'ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente della sottoscrizione della comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (consulta qui: (i) <u>Provvedimento n. 259854/2020</u> dell'Agenzia delle Entrate; (ii) le <u>istruzioni</u> per la compilazione della comunicazione; (iii) il relativo <u>Focus FIPE</u>).</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa- in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 <p>Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione¹¹⁵ con le funzionalità rese disponibili <u>nell'area riservata</u> del sito web dell'Agenzia (il cessionario è tenuto, conseguentemente, a comunicare l'accettazione del credito).</p>

¹¹³Tuttavia, è bene precisare che ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 302831/2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito che la concreta misura del credito d'imposta fruibile in oggetto fosse pari al credito d'imposta richiesto (60% delle spese complessive risultanti nella comunicazione validamente presentata entro lo scorso 7 settembre) moltiplicato per la percentuale pari al 15,64233. Con Risoluzione n. 52/E del 14.09.2020 è stato istituito il relativo codice tributo. Successivamente, l'originario limite di spesa (pari a 200 milioni di euro) è stato incrementato di 403 milioni di euro (portato quindi a 603 milioni) ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione). Conseguentemente, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2020, è stata determinata la nuova percentuale di fruizione del credito, ora prevista al 47,1617%.

¹¹⁴ Limite di spesa così incrementato (originariamente era pari a 200 milioni di euro) ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter dell'"Agosto" (cfr. nota precedente).

¹¹⁵ La comunicazione dell'avvenuta cessione potrà avvenire a decorrere dal 12.09.2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc.	<p>L'articolo proroga al 16.09.2020¹¹⁶ i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p> <p>Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, è stato inserito il comma 1-<i>bis</i> che incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, al dichiarato fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa del COVID-19 e che sono vittime di richieste estorsive.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Cfr. sezione "Liquidità" artt. 18 e 19 e sezione "Agosto" art. 97
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 "Cura Italia"	<p>Proroga al 16.09.2020¹¹⁷ del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 61 e 62 "Cura Italia" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Cfr. sezione "Cura Italia" artt. 61 e 62
Art. 128 - Salvaguardia del bonus Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020	<p>Per l'anno 2020, il cd. Bonus Renzi (80 euro) e il trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	La misura è operativa	Cfr. sezione "Cura Italia" artt. 61 e 62 e sezione "Agosto" art. 97

¹¹⁶ Sul punto vedi anche *supra* sezione "Agosto" art. 97, ai sensi del quale è stato previsto che gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate

¹¹⁷ Cfr. nota precedente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax"	<p><u>Differimento allo 01.01.2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none">della c.d. "plastic tax" (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) di cui ai commi 634-658 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020), che è stata poi ulteriormente differita al 01.07.2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1084 della Legge di bilancio per l'anno 2021¹¹⁸;della c.d. "sugar tax" (imposta sul consumo delle bevande edulcorate) di cui ai commi 661-676 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020) che è stata poi ulteriormente differita al 01.01.2022 ai sensi dell'art. 1, comma 1086 della Legge di bilancio per l'anno 2021¹¹⁹;	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	<p>Potenziamento della capacità dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) - introdotti dalla legge di bilancio 2017 - di convogliare risparmio privato <u>verso il mondo delle imprese di minori dimensioni</u>, affinché l'investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.</p> <p>Previsto inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;limiti all'entità degli investimenti pari a 150 mila euro all'anno e a 1 milione e 500 mila euro complessivamente.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

¹¹⁸ Cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020

¹¹⁹ Cfr. nota precedente





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti	Al fine di promuovere la <i>compliance</i> volontaria da parte dei contribuenti, si prevede che le convenzioni fra MEF e Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti a ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza - anche <i>online</i> - offerti ai contribuenti, volti a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali, anche nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo.	La misura è operativa (per la completa attuazione della norma occorre che nelle prossime convenzioni triennali vengano inseriti detti specifici obiettivi)	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	Prorogata fino al 01.01.2021 l'inapplicabilità delle sanzioni per gli operatori con volume di affari pari o inferiore a 400.000 euro per mancata ottemperanza agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, <u>sempreché i dati vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u> , fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Circolari Fipe n. 63 e 65/2019) ¹²⁰ .	MISURA CONCLUSA Con <u>Provvedimento n. 248558/2020</u> , dell'Agenzia dell'Entrate, è stata disposta la modifica dei precedenti Provvedimenti (del 28.10.2016 e del 31.10.2019) che disciplinano gli aspetti più tecnici dell'obbligo in questione, al fine di renderli compatibili con la novella normativa (cfr. <u>Focus FIFE</u>) ¹²¹ .	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi	<u>Differimento al 01.01.2021¹²² dell'entrata a regime della lotteria dei corrispettivi</u> di cui all'art. 1, comma 540, L. n. 232/2016 (Circolare Fipe n. 102/2019).	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

¹²⁰ Sul tema è intervenuta anche la legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla circolare n. 212/2020, art. 1, commi da 1109 a 1115), che, *inter alia*, limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che effettuino acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.

¹²¹ Cfr. anche il Provvedimento dell'11.11.2020 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha previsto ulteriori modifiche al Prov. del 31.10.2020.

¹²² Sul punto è bene considerare che l'art.3, commi 9 e 10, del D.L. n. 183/2020, c.d. "Milleproroghe", ha previsto un ulteriore differimento dell'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini". In particolare, è stato previsto che entro e non oltre il 1.02.2021 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia dell'Entrate, dovrà adottare il provvedimento recante le disposizioni necessarie per rendere operativa la suindicata lotteria. Inoltre, viene posticipata al 1.03.2021 la possibilità per i consumatori di segnalare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice lotteria (cfr. anche focus Fipe legge di bilancio – art. 1, comma 1095);





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA	L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è <u>rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 01.01.2021.</u>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Differita <u>al 01.01.2021</u> l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.	MISURA CONCLUSA	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	<p>I <u>versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici¹²³, dei controlli formali¹²⁴, anche per le rateazioni in corso¹²⁵, in scadenza tra l'8.03.2020 e il 18.05.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020.</u></p> <p>La norma prevede anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 31.05.2020.</p>	MISURA CONCLUSA	<p>I versamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

¹²³ Art. 2 D.Lgs n. 462/1997;

¹²⁴ Art. 3 D.Lgs n. 462/1997;

¹²⁵ Art. 3 bis D.Lgs n. 462/1997.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi, <u>non</u> verrà applicata ai contribuenti la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28 <i>ter</i> del DPR n. 602/1973.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Sarà possibile ottenere un rimborso fiscale senza che venga attuata la procedura di compensazione. Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24	Per l'anno <u>2020</u> , è elevato da 700 mila euro <u>a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale.</u>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	<p>La norma prevede alcune misure finalizzate ad adeguare la normativa in materia di ISA al contesto emergenziale da Covid-19.</p> <p>Per i periodi d'imposta 2020 e 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. <p>Inoltre, si prevede che nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'art. 9 <i>bis</i> del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, con L. n. 96/2017, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del <u>livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.</u></p> <p>Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento	<p><u>Proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, accordi conciliativi, mediazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione¹²⁶. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</u></p> <p>Inoltre, è fissata la <u>proroga al 16.09.2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie</u> per i suddetti atti. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. "Decreto fiscale 2019", i cui termini scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).

¹²⁶ In particolare, è prevista la sospensione di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48 *bis* del D.Lgs n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17 *bis* del D.Lgs n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito con L. n. 154/1988, e dell'art. 52 del DPR n. 131/1986, e dell'art. 34, commi 6 e 6 *bis* del D.Lgs n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del DPR n. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento:
 - dell'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986;
 - dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1 *bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs n. 346/1990;
 - dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico;
 - dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973;
 - dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge n. 1216/1961.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto	<p>Viene previsto che le <u>somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta</u> operata al momento dell'erogazione, fermo restando la modalità di restituzione al lordo stabilite da TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.</p> <p>Inoltre, al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, <u>spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute.</u></p>	La misura è operativa	<p><u>Il credito è utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo"</u>; tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.</p> <p>La disposizione si applica alle somme restituite a partire dal 1.01.2020.</p>
Art. 151 - Sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività	<p><u>Differimento dal 31.05.2020 al 31.01.2021</u> della sospensione (di cui all'art. 67, comma 1, del "Cura Italia") concernente, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori (tra cui anche quelli relativi alla notifica dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).</p> <p>Il differimento <u>non</u> si applica nei confronti di coloro che commettono, successivamente al 19.05.2020, determinate violazioni¹²⁷.</p>	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>

¹²⁷ La norma si riferisce ad anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2 *sexies*, del D.Lgs n. 471/1997 o una delle tre previste dal comma 2 *quinquies* del medesimo articolo (obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	<p><u>Sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 15.10.2020¹²⁸, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi</u> effettuati, prima di tale ultima data, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997¹²⁹ aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza.</p> <p>Nello stesso periodo dette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo, anche in caso di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione, di metterle a disposizione del debitore esecutato.</p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19.05.2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997.</p>	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>

¹²⁸ Termine così prorogato ad opera dell'art. 99 dell'"Agosto", cfr. *supra* relativa sezione.

¹²⁹ Tra questi soggetti figurano anche quelli iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973	Nel periodo intercorrente tra l'8.03.2020 e il 31.08.2020 ¹³⁰ è sospeso l'obbligo previsto per le PP.AA. di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5 mila euro.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	Modifiche all'art. 68 del "Cura Italia" (Cfr. relativa sezione).	La misura è operativa	Cfr. sezione "Cura Italia" art. 68

¹³⁰ Cfr. sezione "Cura Italia" art.68, commi 1 e 2-bis.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione	<p>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte <u>i cui termini di decadenza scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021.</u></p> <p>Inoltre, si dispone che non si procede agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti¹³¹, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020.</p> <p>L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni¹³² sono prorogati di un anno.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	<p>In attesa di uno o più Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate che individui le modalità di applicazione.</p> <p>Tuttavia, cfr. Circolare 25/E dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma.</p>

¹³¹ Trattasi in particolare dei seguenti atti:

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

¹³² Trattasi in particolare delle seguenti dichiarazioni:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730	Con riferimento al periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con il c.d. 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Per maggiori informazioni rivolgeti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari	<u>Esenzione dalla prima rata IMU¹³³ relativa all'anno 2020</u> (in scadenza al 16.06.2020), tra gli altri, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 179 - Promozione turistica in Italia	<p>Istituito il <i>"Fondo per la promozione del turismo in Italia"</i>, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.</p> <p>La disposizione, inoltre, apporta modifiche alla disciplina relativa alla <i>governance</i> dell'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo – stabilendo, tra l'altro, che il CDA dell'ente sia composto dal Presidente, da un membro nominato dal MIBACT, con funzioni di amministratore delegato, per la cui nomina la Legge di conversione ha introdotto l'obbligo di sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato sempre dal MIBACT su designazione della Conferenza Stato-Regioni.</p>	La misura è stata attuata con <u>Decreto del MIBACT 11.08.2020</u>	Le risorse saranno destinate alla realizzazione di iniziative promozionali, anche rivolte all'estero, da parte di privati che operano nell'ambito delle attività di comunicazione concernenti la creazione e la pianificazione di campagne promozionali e il posizionamento di campagne pubblicitarie nonché nel marketing turistico e di promozione del territorio. Sarà la Direzione Generale del Turismo, anche avvalendosi dell'ENIT, a individuare le specifiche linee di intervento e le modalità di erogazione delle risorse.

¹³³ L'art. 78 dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) ha disposto l'esenzione anche per la seconda rata IMU. Si ricorda inoltre che l'art. 9 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, per alcune categorie di aziende, tra cui anche quelle della ristorazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi¹³⁴	<p>Dal 1.05.2020 e fino al 31.12.2020¹³⁵ i pubblici esercizi¹³⁶ titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono <u>esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</u>;• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni</u> per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo;• la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u>	<p>MISURA CONCLUSA¹³⁷</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p> <p>Cfr. Focus FIPE</p>

¹³⁴ La legge di conversione dell' "Agosto" ha previsto (introducendo un nuovo comma 5-bis all'art. 64) che il Decreto di riparto del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP sia adottato entro il 14.12.2020.

¹³⁵ Il termine originario era fissato al 31.10.2020. Il termine è stato prorogato di 2 mesi (31.12.2020) ad opera dell'art. 109 dell' "Agosto" (cfr. relativa sezione).

¹³⁶ Con le modifiche introdotte con la Legge di conversione è stato previsto che anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. n. 114/1998) sono esonerati – ma solo dallo 01.03.2020 fino al 30.04.2020 - dal pagamento della TOSAP e del COSAP. Inoltre, sono state introdotte ulteriori modifiche concernenti le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, disponendo che quelle aventi scadenza entro il 31.12.2020 – se non già riassegnate – siano rinnovate per la durata di dodici anni. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

¹³⁷ L'art. 9 ter, comma 2, del "Ristori" di fatto ne ha stabilito la proroga dal 1.01.2021 al 31.03.2021 (cfr. *supra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 182 comma 2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari¹³⁸	Con riferimento agli stabilimenti balneari , l' art. 182 stabilisce che le amministrazioni competenti non possano avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data del 19.07.2020. L'utilizzo dei beni oggetto di tali procedimenti amministrativi è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 182 comma 2 bis - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica	Con riferimento alle aree ad alta densità turistica ¹³⁹ , si prevede che l'ISTAT definisca, entro il 17.09.2020, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. La disposizione, in considerazione della crisi delle attività economiche operanti nel settore del turismo, è volta a consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese più duramente colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turistici	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa che l'ISTAT definisca la nuova classificazione

¹³⁸ Sui medesimi profili, cfr. anche *supra* sezione "Agosto", art. 100.

¹³⁹ Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

- della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 del Decreto MEF 26.02.2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore;
- delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai predetti criteri.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 183, comma 2 – Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali	<p>Istituzione di un Fondo destinato, tra l'altro, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.</p> <p>Tra i potenziali beneficiari figurano anche gli organizzatori di concerti di musica che abbiano dovuto cancellare, annullare o rinviare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19, almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all'aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 30.09.2020.</p>	<p>MISURA CONCLUSA¹⁴⁰</p> <p>La misura è stata resa operativa con DM MIBACT del 10.08.2020</p>	<p>Domanda entro le ore 16.00 del 23.09.2020, secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico dell'8.09.2020</p>
Art. 183, comma 11-quater	<p>Istituzione di un Fondo per il sostegno dei soggetti che producono e distribuiscono spettacoli di musica, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dal 19.07.2020 al 31.12.2020¹⁴¹</p>	<p>MISURA CONCLUSA</p> <p>La misura è stata resa operativa con DM MIBACT del 29.10.2020</p>	<p>Domanda entro le ore 16:00 del 12.12.2020, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico del 2.12.2020</p>

¹⁴⁰ L'art. 6 bis del "Ristori" ha incrementato il suindicato Fondo di ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021, specificando tuttavia che i primi sono destinati al ristoro delle fiere e dei congressi

¹⁴¹ Tra i possibili beneficiari figurano anche le attività di proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo, a condizione di disporre di un locale con una zona palco ed impianto audio permanenti e avere almeno il 50% della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80% composta da musica originale e l'aver organizzato e/o ospitato nel 2019 un minimo di 30 eventi





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. "ZEA"	<u>Contributo a fondo perduto straordinario</u> , per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, in favore delle imprese che operano nelle c.d. zone economiche ambientali (es. parchi nazionali) ¹⁴² , ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di uno o più Decreti del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il MEF, che definiscano le modalità di corresponsione del contributo ¹⁴³
Art. 245 - "Resto al Sud"	I fruitori della misura agevolativa "Resto al Sud" ¹⁴⁴ possono accedere a un <u>contributo a fondo perduto</u> a copertura del fabbisogno di capitale circolante, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto, in misura pari a: a) 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; b) 10 mila euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40 mila euro per ogni impresa.	La misura è operativa	Il contributo è erogato in un'unica soluzione da INVITALIA a seguito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti e contestualmente all'erogazione della quota a saldo prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.M. n. 174/2017, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Clicca qui per scaricare la documentazione .

¹⁴² Cfr. art. 4-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 111/2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 141/2019.

¹⁴³ Il Ministero dell'Ambiente ha formulato un primo schema di decreto concernente il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese, delle attività di guida escursionistica ambientale e di guide del Parco in conseguenza dell'emergenza Covid-19, su cui il Garante Privacy si è espresso con [parere](#) del 29.10.2020.

¹⁴⁴ Cfr. art. 1 del D.L. n.91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017; alla data del 14.04.2020 risultano approvate più di 5.200 iniziative imprenditoriali, a cui si aggiungono circa 12.500 domande in corso di valutazione e più di 15.000 in corso di compilazione sulla piattaforma informatica.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 245 bis - Modifiche alla disciplina di "Resto al sud"	<p>Vengono apportate una serie di modifiche alla disciplina della misura denominata "Resto al Sud" (art. 1, del D.L. n. 91/2017), al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove <i>startup</i> nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>In particolare, la misura viene così rimodulata:</p> <ul style="list-style-type: none">• il finanziamento massimo erogabile è elevato da 50.000 a 60.000 euro;• la quota di finanziamento erogato sotto forma di contributo a fondo perduto è elevata dal 25% al 50% e, correlativamente, la rimanente quota di finanziamento erogata sotto forma di prestito a tasso zero viene ridotta dal 65% al 50%.	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi</p>	<p>La misura introduce alcune disposizioni tese ad <u>accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi</u>, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19. Alcune misure hanno un'efficacia limitata al 31.12.2020 e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ampliamento dei casi in cui cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a));• la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b), c) e d));• l'obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e);• semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. f). Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000), prevedendo un <u>incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive</u> ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a). Con ulteriori modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c). Infine, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. <i>"non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione"</i>. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PP.AA. (comma 2, lettera d).	<p>La misura <u>non</u> è operativa</p>	<p>Le PP.AA. dovranno predisporre accordi quadro volti ad assicurare la fruizione dai dati in possesso delle stesse (cfr. art. 50, comma 2-ter, del D.Lgs n. 82/2005).</p>





Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare
Art. 1¹⁴⁵ - Finanziamenti garantiti da SACE¹⁴⁶	<p>Fino al <u>30.06.2021¹⁴⁷</u> SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui <u>almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI</u>. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e coprirà l’importo del finanziamento, per capitale, interessi e oneri accessori, nella misura del 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, dell’80% per le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi.</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) niente dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento; (ii) accordi sindacali finalizzati alla gestione dei livelli occupazionali; (iii) finanziamenti solo per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. 	La misura è operativa	<p>Occorre presentare richiesta alla banca di un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verificherà poi i criteri di eleggibilità, effettuerà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, inserirà la richiesta di garanzia nel portale <i>online</i> di SACE. SACE processerà la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia. Infine, il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE, controgarantita dallo Stato.</p>

¹⁴⁵ Nell’*iter* di conversione in Legge del “Liquidità”, è stato introdotto il comma 1 *bis* che estende l’accesso alle suindicate garanzie anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari dopo il 7.06.2020 (cfr. Circolare Fipe 86/2020). Le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali sono escluse dalle garanzie SACE (comma 1-ter). E sono stati previsti tra i costi ammissibili al finanziamento garantito anche i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda (comma 2, lett. n).

¹⁴⁶ La legge di conversione dell’“Agosto” ha apportato delle modifiche all’art. 64 dello stesso, che ha previsto la facoltà di accedere alle misure previste dalla norma in commento anche per le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o che hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza ai sensi del Reg. UE n. 575/2013. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

¹⁴⁷ Termine così prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 206, della Legge di bilancio per l’anno 2021 (il termine originario era fissato al 31.12.2020). Per le altre modifiche all’articolo introdotte con tale Legge, cfr. il Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 1 bis¹⁴⁸ - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti	Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'art. 1, devono essere integrate da <u>una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</u> , ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra l'altro, che l'attività di impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate tramite il Fondo di Garanzia per le PMI.	La misura è operativa	Compilare modulistica fornita dalla banca di riferimento ¹⁴⁹
Art. 1 bis.1 - Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni¹⁵⁰	Dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021, la SACE rilascia le garanzie di cui all'art. 1 (cfr. <i>supra</i>), alle medesime condizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) (Fondo di garanzia PMI, cfr. <i>infra</i> art. 13), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti erogati con il Fondo di garanzia PMI, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499¹⁵¹ .	La misura sarà operativa a partire dal 1.03.2021	Compilare modulistica fornita dalla banca di riferimento
Art. 5 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	L'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) viene <u>posticipata al 1.09.2021</u> (in luogo del 15.08.2020) ¹⁵² .	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

¹⁴⁸ Il presente articolo è stato introdotto in sede di conversione in Legge del "Liquidità".

¹⁴⁹ Ai sensi di quanto previsto dalla conversione in legge dell' "Agosto" (cfr. *supra relativa sezione*, art. 77) l'operatività sul conto corrente sul quale saranno accreditati i finanziamenti è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del Decreto-legge n. 23 del 2020".

¹⁵⁰ La disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 209 della Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).

¹⁵¹ Il numero è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

¹⁵² Cfr. anche *supra* sezione "Rilancio", art. 51-bis che ha posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito	<p>La disposizione, anche per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 76 dell'"Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione), prevede la sospensione fino al 31.08.2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva pagamento dei titoli di credito. La norma precisa che la <u>sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente</u>. È inoltre previsto che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31.08.2020. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino al 31.08.2020¹⁵³ non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio¹⁵⁴; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. "Fondo Gasparrini"	<p>La disposizione modifica la norma di cui all'art. 54 del "Cura Italia", in ordine all'accesso al c.d. "Fondo Gasparrini" (cfr. sezione "Cura Italia"), prevedendo la proroga fino al 9.01.2021¹⁵⁵ del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa c.d. Fondo Gasparrini, anche se in ammortamento da meno di un anno.</p>	La misura è operativa	Cfr. sezione "Cura Italia" art. 54

¹⁵³ Termine differito in sede di conversione in Legge del "Liquidità" (il termine originario era fissato al 9.04.2020).

¹⁵⁴ Oltre alle Camere di commercio si aggiungono, in sede di conversione in Legge del "Liquidità", "industria, artigianato e agricoltura".

¹⁵⁵ Cfr. *supra* art. art. 13-*octies* del "Ristori", che ha prorogato il termine fino al **9.04.2022**.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 12 bis¹⁵⁶ - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali	<p>Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza da Covid-19.</p> <p>Trattasi di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.).

¹⁵⁶ Cfr. *supra* sezione "Rilancio", art. 46-bis che ha incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate a suddetto credito d'imposta.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>Art. 13¹⁵⁷ - Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia¹⁵⁸</p>	<p>Fino al <u>30.06.2021¹⁵⁹</u>, in deroga alla disciplina ordinaria¹⁶⁰, viene introdotto un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese <u>con estensione dei soggetti beneficiari</u> (anche imprese con numero di dipendenti non superiore a 499¹⁶¹) e <u>l'innalzamento dei livelli di garanzia</u> come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; • per le imprese che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la suddetta garanzia potrà esser cumulata con un'ulteriore garanzia concessa dai Confidi con possibilità di arrivare quindi ad una garanzia che copra l'intero finanziamento (90% statale + 10% confidi). Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario¹⁶²; • per i finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 30.000 euro¹⁶³, è prevista una garanzia del fondo a copertura del 100% (il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo). 	<p>La misura è operativa</p>	<p>Modulo per richiesta finanziamenti fino a 30.000 euro (guarda anche la brochure informativa).</p> <p>Modulistica per le altre linee di finanziamento.</p> <p>Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti all'Associazione territorialmente a te più vicina</p>

¹⁵⁷ In sede di conversione in Legge del "Liquidità" è stato introdotto un comma *m-bis* in base al quale per i finanziamenti indicati nel comma m) - d'interesse per le categorie rappresentate - già concessi fino al 6.06.2020 è possibile chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento alle nuove condizioni.

¹⁵⁸ L'art. 64 dell'"Agosto" ha previsto un incremento di 7 miliardi e 335 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025 del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996.

¹⁵⁹ Termine così prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 244 della Legge di bilancio per l'anno 2021, il termine originario era fissato al 31.12.2020 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).

¹⁶⁰ In sede di conversione in legge del D.L. Agosto, è stata approvata una modifica all'art. 64 dello stesso, con la quale è stata prevista l'estensione delle garanzie del Fondo anche per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lett. *g-bis*, *g-ter* e *g-quarter*) (cfr. Focus Fipe allegato alla Circolare Fipe n. 154/2020);

¹⁶¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 245 della Legge di bilancio per l'anno 2021, tali garanzie sono concesse in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28.02.2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020). La legge di conversione dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) ha introdotto l'art. 64-*bis* che ha chiarito che il numero di 499 dipendenti deve esser determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

¹⁶² In sede di conversione in Legge del "Liquidità" è stato introdotto il riferimento agli "importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)" del medesimo art. 13, per cui l'importo non deve essere superiore al doppio della spesa salariale annua del beneficiario ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta.

¹⁶³ In sede di conversione in Legge del "Liquidità" il tetto massimo di importi finanziabili è stato aumentato fino a 30.000 euro (in luogo dell'iniziale tetto massimo di 25.000 euro) e la **durata del rimborso è stata estesa**, dapprima, **fino a 10 anni** (e non più 6 anni, come previsto originariamente), e **successivamente**, con l'art. 1, comma 216, della Legge di bilancio per l'anno 2021, **fino a 15 anni**. L'art. 1, comma 217, della medesima Legge, permette ai beneficiari dei finanziamenti già concessi alla data della data del 1.01.2021), di chiedere il prolungamento fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente "Rendistato" del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13 bis - Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura	Viene destinato al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% dell'attivo del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14 L. n. 108/1996). La norma opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio risultante al 30.09.2020 ¹⁶⁴ .	La misura è operativa	Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il MEF che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella Brochure del Fondo

¹⁶⁴ Cfr. anche *supra* sezione "Rilancio", art. 26-bis.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU	<p>Per le imprese <u>con ricavi non superiori a 50 milioni di euro</u>¹⁶⁵, che abbiano subito nei mesi di <u>marzo e aprile una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> (rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente) <u>ovvero con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro ma con diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%</u> è prevista la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi ai:</p> <ul style="list-style-type: none">• versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;• versamenti in autoliquidazione dell'IVA¹⁶⁶;• contributi previdenziali e assistenziali;• premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>In sede di conversione in Legge è stato introdotto il comma <i>8-bis</i>) in base al quale i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (<i>videolottery e news/lot</i> di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS) e del relativo canone concessorio, in scadenza entro il 30.08.2020 sono stati prorogati al 22.09.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno¹⁶⁷.</p>	<p>MISURA CONCLUSA</p>	<p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 dell'"Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate¹⁶⁸.</p> <p>Quanto al PREU, pagamento entro il 22.09.2020, anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 22.09.2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).</p>

¹⁶⁵ Le sospensioni dei termini dei citati versamenti è stata riconosciuta anche ai soggetti economici che abbiano intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31.03.2020.

¹⁶⁶ Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è disposta la sospensione dei versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

¹⁶⁷ Cfr. anche sezione "Cura Italia" art. 69.

¹⁶⁸ Cfr. anche art. 126 co. 1 del "Rilancio".



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 18 bis¹⁶⁹ - Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato	Sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1.03.2020 al 31.07.2020 per l'uso di beni immobili dello Stato in regime di concessione o di locazione, per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria.	MISURA CONCLUSA	Il <u>pagamento dei canoni sospesi dovrà esser effettuato, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31.10.2020, secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.</u>
Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi <u>non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u> I contribuenti che si avvalgono della opzione citata rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione <u>entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.09.2020¹⁷⁰.</u>	MISURA CONCLUSA	Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 9/E

¹⁶⁹ Disposizione introdotta nell'iter di conversione in Legge del "Liquidità".

¹⁷⁰ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate. Cfr anche art. 126, co.2 del "Rilancio".



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti	La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PP.AA. aventi scadenza il 16.03.2020 (prorogati al 20.03.2020 dal "Cura Italia" ¹⁷¹), se eseguiti entro il 16.04.2020.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020	Per l'anno 2020 il termine di rilascio della Certificazione Unica è prorogato al 30.04.2020 e la sanzione connessa alla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il suddetto termine del 30.04.2020.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 30¹⁷² - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	Il credito d'imposta (pari al 50% su un massimo di 20.000 euro) introdotto con l'art. 64 del D.L. Cura Italia (vedi sopra) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro viene esteso anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.	La misura <u>non</u> è operativa	Articolo abrogato

¹⁷¹ Art.60 del "Cura Italia".

¹⁷² **Articolo abrogato** ex art. 125 co. 5 del "Rilancio". Per i sostegni economici relativi a questo tema cfr. artt. 120 e 125 del "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 37 bis - Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie	Sospensione fino al 31.01.2021 ¹⁷³ delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia ¹⁷⁴ e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure agevolative di natura creditizia previste dall'art. 56 del "Cura Italia" ¹⁷⁵ . Come chiarito espressamente dalla norma, la sospensione decorre dal momento di concessione delle misure agevolative.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro	Estesa la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – ai lavoratori assunti fra il 24.02.2020 e il 17.03.2020. Si prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Istruzioni INPS

¹⁷³ La disposizione è stata modificata dall'art. 65 dell'"Agosto", che ha prorogato la sospensione fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020.

¹⁷⁴ Si ricorda che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza. Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

¹⁷⁵ Cfr. *Infra* sezione "Cura Italia", art. 56.





Decreto Legge “CURA ITALIA”, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare
Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	<p>Il Fondo d’Integrazione Salariale, per i lavoratori dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti, eroga un’integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane, entro il 31.08.2020.</p> <p>Per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex “zona rossa”¹⁷⁶ sono previste 9 settimane + 13 settimane.</p> <p>L’art. 68 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Le domande devono essere presentate telematicamente all’INPS

¹⁷⁶ Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine	<p>I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza Coronavirus possono rinnovare o prorogare, fino al 30.08.2020, i contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.</p>	<p>Norma superata dall'articolo 93 del decreto Rilancio (decreto Legge 34/2020)</p>	
Art. 22 - Cassa integrazione in deroga	<p>Per i lavoratori dipendenti da imprese fino a 5 dipendenti è prevista un'integrazione salariale in deroga per periodi dal 23.02.2020, per una durata massima di nove settimane, fino al 31.08.2020.</p> <p>9 settimane + 13 settimane, per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex "zona rossa"¹⁷⁷ o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p> <p>9 settimane + 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati</p> <p>L'art. 70 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p> <p>Si aggiungono inoltre altre 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p>	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>Le domande per le prime 9 settimane devono essere presentate telematicamente alle Regioni.</p> <p>Nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la domanda è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Le domande per le successive 9 settimane devono essere presentate all'INPS telematicamente.</p>

¹⁷⁷ Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato	A decorrere dal 05.03.2020 sino al 31.07.2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore 30 giorni, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.	La misura è operativa	Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda sul sito dell'Inps www.inps.it la deve presentare il lavoratore.
Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992	Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).	MISURA CONCLUSA	I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens.
Art. 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico. Fino al 31.07.2020, (art. 74, D.L. 34/2020) per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi della Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ¹⁷⁸ .	La misura è operativa	Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS. Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it

¹⁷⁸ L'art. 26 comma 1-bis del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 sostituisce il presente comma 2





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria	Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it
Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	<p>Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo	<p>Ai lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art. 84, comma 10, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro.</p> <p>La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it
Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, (nonché i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione¹⁷⁹.</p>	La misura è operativa	

¹⁷⁹ L'art. 26 comma 2-bis del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 sostituisce l'art. 39





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	<p>Un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art 78, D.L. 34/202, c.d. Decreto Rilancio), pari a 600 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.01.2020;• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.01.2020;• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020;• incaricati alle vendite a domicilio.	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 44 bis - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa	<p>Per un massimo di tre mesi indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi anche titolari d'impresa che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei Comuni ex "zona rossa"¹⁸⁰, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.</p> <p>L'indennità è aggiuntiva rispetto all'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori.</p>	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it
Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	<p>È precluso per cinque mesi (fino al 17.08.2020) l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23.02.2020. (c.d. Decreto Rilancio art. 80).</p> <p>Durante tale periodo il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p>	La misura è operativa	

¹⁸⁰ Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 49 bis - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa"	Fino al <u>02.03.2021</u> , l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei <u>Comuni ex "zona rossa"¹⁸¹</u> .	La misura è operativa	La modulistica per fare richiesta alle banche è disponibile a questo link
Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparrini'¹⁸²	Fino al <u>09.04.2022¹⁸³</u> , possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007), presentando <u>autocertificazione del calo del fatturato, nel trimestre successivo al 21.02.2020</u> o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, <u>superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019</u> . Con la conversione in legge, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: <ul style="list-style-type: none">• è aumentato a 400 mila euro l'importo massimo del mutuo• sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate• i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.	La misura è operativa Cfr. Decreto Attuativo MEF del 25.03.2020	Occorre compilare e consegnare alla propria banca apposito modulo per la richiesta della sospensione. Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all'indirizzo fondosospensionemutui@consap.it

¹⁸¹ Con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, l'intervento potrà esser esteso a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate.

¹⁸² La disposizione va coordinata con l'art. 12 del "Liquidità" (cfr. relativa sezione), come integrato in sede di conversione in Legge dello stesso, che ha ampliato la platea dei beneficiari anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile. I commi 2-bis) e 2-ter) dell'art. 12 del "Liquidità" precisano le modalità di verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo e gli adempimenti che devono essere svolti dall'istituto di credito.

¹⁸³ Termine così prorogato ai sensi dell'art. 13-octies del "Ristori". Già l'art. 12, comma 2 del "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione) aveva prorogato il termine fino al 9.01.2021.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 54 <i>quater</i> - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura	<u>Sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura¹⁸⁴</u> , nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	<u>Vademecum</u> procedura per l'accesso al Fondo di Solidarietà antiusura.
Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese¹⁸⁵ colpite dall'epidemia¹⁸⁶	<ul style="list-style-type: none"> le linee di credito “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, o, se successivi, al 17.03.2020, non potranno essere revocati sino al 30.06.2021¹⁸⁷; la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31.01.2021 è rinviata al 30.06.2021¹⁸⁸, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità; sono prorogati al 30.06.2021¹⁸⁹ i pagamenti – con scadenza antecedente alla stessa data - delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> relativi a mutui¹⁹⁰ e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. 	La misura è operativa	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec Cfr. <u>Decreto MISE 09.07.2020</u> che ha recato le <u>disposizioni operative</u> in relazione alla misura in oggetto.

¹⁸⁴ Fondo istituito dall'art. 14 della Legge n. 108/1996.

¹⁸⁵ Si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia.

¹⁸⁶ Cfr. anche *supra* sezione “Rilancio” art. 26-*ter* che ha esteso le misure agevolative anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

¹⁸⁷ La disposizione è stata prorogata, dapprima, fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020 (art. 65 dell'“Agosto”) e, successivamente, **fino al 30.06.2021** (art. 1, comma 248, della Legge di bilancio per l'anno 2021 – cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).

¹⁸⁸ Cfr. nota precedente.

¹⁸⁹ Cfr. nota precedente.

¹⁹⁰ Per le imprese del comparto del turismo, quest'ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dall'art. 77, comma 2 dell'“Agosto” (cfr. *supra* relativa sezione) in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020 è prorogato al 31.03.2021.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti Spa a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.	La misura non è operativa ¹⁹¹	In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni.
Art. 61 - Sospensione dei versamenti ¹⁹²	<p>Per i soggetti o le attività per come individuate dall'AdE con le risoluzioni nn. 12/E e 14/E (ivi compresi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospesi¹⁹³ i termini:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei versamenti delle ritenute alla fonte e assimilati (fino al 30.04.2020);• dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020);• dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.	<p>La misura è operativa</p> <p>Cfr. chiarimenti Agenzia delle Entrate Circolare n.8/E del 3.04.2020</p>	Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 dell'"Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate ¹⁹⁴ .

¹⁹¹ Sul medesimo tema, tuttavia, è intervenuto il "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione)

¹⁹² La disposizione deve essere coordinata con l'art. 18 del "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione).

¹⁹³ In corso di conversione è stato sistematizzato il perimetro dei versamenti coinvolti nella sospensione, precisando che riguarda:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i datori di lavoro effettuano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2.03.2020 al 30.04.2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.03.2020 al 30.04.2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sull'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

¹⁹⁴ Cfr. anche art. 127 co. 1, lett. a) "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 61 bis - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020	Anticipata dal 1.01.2021 al 1.01.2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi prevista nell'art. 16-bis del D.L. n. 124/2019 (ad esempio, differimento al 30.09.2020 del termine per la presentazione del Modello 730). Differito al 5.05.2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 62¹⁹⁵ - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61: <ol style="list-style-type: none">per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro¹⁹⁶ è prevista la sospensione dei versamenti relativi a:<ul style="list-style-type: none">ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta;IVA¹⁹⁷;contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	<ol style="list-style-type: none">Gli adempimenti tributari devono essere effettuati entro il 30.06.2020;Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.L. "Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate¹⁹⁸.

¹⁹⁵ La disposizione è stata integrata dal "Rilancio": l'art. 135, co. 1 aggiunge il comma 1-bis all'art. 62 del "Cura Italia", ai sensi del quale, dall'8.03.2020 al 31.05.2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'art. 16 DPR n. 115/2002 ed è sospeso il procedimento disciplinato dall'art. 248 del citato DPR, che demanda all'ufficio giudiziario la notifica alla parte dell'invito al pagamento.

¹⁹⁶ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020.

¹⁹⁷ La sospensione dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art. 62, comma 3 del "Cura Italia").

¹⁹⁸ Cfr. anche art. 127 co. 1 lett. b) del "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 63 - Bonus lavoratori dipendenti	Ai dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nel 2019 di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.	La misura è operativa	I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recuperano tali somme tramite compensazione.
Art. 64¹⁹⁹ - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.	La misura <u>non</u> è operativa	Disposizione abrogata

¹⁹⁹ Disposizione abrogata dall'art. 125, co.5 del "Rilancio". Tuttavia sul tema cfr. *supra* artt 120 e 125 del "Rilancio" – [Focus FIPE](#)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi	<p>Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un <u>credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020</u> degli immobili rientranti nella categoria catastale C1.</p> <p>Questo credito d'imposta <u>non</u> è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. Rilancio.</p>	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p> <p>Per saperne di più:</p> <ul style="list-style-type: none">• Circolare n. 8/E del 3.04.2020• risoluzione n. 13/E del 20.03.2020• Risposte agli interpelli n. 318/2020 e n. 321/2020	<p>La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25.03.2020, in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18".</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, con Provvedimento n. 250739/2020 del 01.07.2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito modello²⁰⁰ (per tutti i dettagli cfr. Focus FIPE e le istruzioni per la compilazione).</p>

²⁰⁰ Il modello è stato aggiornato con [Prov. del 14 dicembre 2020](#) dell'Agenzia delle Entrate, per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario e per recepire le modifiche introdotte con i provvedimenti "Agosto" e "Ristori" (cfr. *supra* le relative sezioni).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 68²⁰¹ - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	<p>E' prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza tra l'8.03.2020 e il <u>15.10.2020</u>²⁰² derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010²⁰³ ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010);• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da <i>3-bis</i> a <i>3-sexies</i> D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019)²⁰⁴.	<p><u>MISURA CONCLUSA</u></p>	<p>I versamenti dovranno effettuarsi in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.</p> <p>E' inoltre previsto il differimento al 01.03.2021²⁰⁵ del termine di versamento previsto per la c.d. «rottamazione ter» e per il c.d. «saldo e stralcio».</p>

²⁰¹ L'art. 154, co. 1 lett. d) del "Rilancio" introduce il comma *3-bis* a integrazione di questo articolo con il quale viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

²⁰² Originariamente la sospensione avrebbe dovuto operare solo fino al 31.05.2020. L'art. 154 del "Rilancio" aveva prorogato la sospensione fino al 31.08.2020. Da ultimo, il termine è stato ulteriormente differito al 15.10.2020 ad opera dell'art. 99 dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione).

²⁰³ Per approfondimento cfr. Circolare n.5/E del 20.03.2020 dell'Agenzia delle Entrate.

²⁰⁴ Per approfondimento cfr. Risoluzione MEF n. 3/D del 17.04.2020.

²⁰⁵ Il termine è stato prorogato, dapprima, fino al 10.12.2020, a opera dell'art. 154, co. 1 lett. c), del "Rilancio", e, successivamente, dall'art. 13-*septies* del "Ristori", fino al 1.03.2020. Si ricorda che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119 del 2018.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 69²⁰⁶ - Proroga versamenti nel settore dei giochi²⁰⁷	<ul style="list-style-type: none">• <u>Il versamento del PREU e del canone concessorio sugli apparecchi VTL e AWP in scadenza entro il 30.04.2020 sono prorogati al 29.05.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno;</u>• <u>Per le sale bingo non sono dovuti i canoni concessori fino alla permanenza della sospensione dell'attività causata dall'emergenza sanitaria²⁰⁸.</u>	MISURA CONCLUSA	Pagamento entro il <u>29.05.2020</u> , anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 29.05.2020 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).
Art. 72 bis - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa"	Fino al 30.04.2020 sono sospesi i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i Comuni ex "zona rossa ²⁰⁹ ".	MISURA CONCLUSA	Delibera 75/2020/R/COM con la quale l'ARERA ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e disciplinato le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento. Il versamento del canone per le radioaudizioni avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

²⁰⁶ La norma deve esser coordinata con quanto previsto all'art. 18, comma 8-bis del "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione).

²⁰⁷ Cfr. anche sez. "Ristori" art. 13-novies

²⁰⁸ Sul tema è opportuno segnalare che l'art. 1, comma 1130 della Legge di bilancio per l'anno 2021 ha fissato un nuovo termine - il 31.03.2023 (in luogo del 30.09.2020- entro il quale si dovrà procedere all'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. Per le altre novità previste da tale Legge cfr. dossier Fife allegato alla Circolare n. 212/2021.

²⁰⁹ Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 72 ter -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa"	Sospensione di 12 mesi delle rate dei mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei Comuni ex "zona rossa" ²¹⁰ con scadenza non successiva al 31.12.2020, con corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.	La misura è operativa	INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari (che deve esser stata inoltrata entro il 04.05.2020), procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali	Fino al 31.03.2021 ²¹¹ le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché' adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgitì alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, Cinema e audiovisivo	La misura è volta al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, mediante la corresponsione di contributi a Fondo perduto agli operatori del settore, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori	MISURA CONCLUSA La misura è stata resa operativa con DM 10 agosto 2020	Domanda entro le ore 16:00 del 25 settembre 2020 secondo le modalità previste dall'avviso pubblico del 10 settembre 2020

²¹⁰ Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

²¹¹ Termine così prorogato ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 183/2020, c.d. "milleproroghe" (il termine era stato già prorogato fino al 15.10.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 83/2020).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento	La disposizione prevede che il rispetto delle misure di contenimento stabilite con la decretazione d'urgenza per fronteggiare l'emergenza Covid-19 debba sempre esser valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.) anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ²¹² .	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

²¹² La norma interviene sull'art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 13/2020 aggiungendovi il nuovo comma 6-bis. Sul medesimo profilo, è altresì importante considerare che l'art. 3, comma 1-*quater* del D.L. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 70/2020 ha aggiunto un nuovo comma alla medesima disposizione (comma 6-*ter*) disponendo che il **preventivo esperimento del procedimento di mediazione** costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	<p>Sospensione, con efficacia retroattiva, dal 23.02.2020 al 15.05.2020 di tutti i termini inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari;• i processi esecutivi e alle procedure concorsuali;• la notificazione dei processi verbali;• l'esecuzione del pagamento in misura ridotta;• lo svolgimento di attività difensiva;• la presentazione di ricorsi giurisdizionali. <p>Proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza²¹³. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la sospensione fino al 30.06.2021²¹⁴ dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.</p>	La misura è parzialmente operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

²¹³ L'art. 81, co. 1 del "Rilancio" ha introdotto un'eccezione, in base alla quale i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, conservano validità sino al 15.06.2020.

²¹⁴ Disposizione prorogata, dapprima, dall'art. 17-bis del "Rilancio" (dal 01.09.2020 al 31.12.2020), e, successivamente, dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 183/2020, c.d. "milleproroghe" (fino al 30.06.2021).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	<p>La norma reca disposizioni concernenti lo svolgimento delle assemblee convocate entro il 31.12.2020²¹⁵ delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, al fine di contenere il rischio sanitario, nonché i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure. Tra i diversi interventi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• la posticipazione del termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio);• la possibilità di fare ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee;• agevolazioni circa il conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.	<u>MISURA CONCLUSA</u>	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

²¹⁵ La norma va letta in combinato disposto con quanto previsto all'art. 71 dell' "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) che ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 106 del "Cura Italia" trovino applicazioni per tutte le assemblee convocate entro il 15.10.2020 (termine fino al quale è stato prorogato lo stato di emergenza ai sensi della [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020](#)). Successivamente il D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 159/2020, ha prorogato la disposizione in commento fino al 31.12.2020.

